

VI.3) Data di aggiudicazione: 11.04.2005

VI.4) Numero di offerte ricevute:8.

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

23

SAGAT S.p.A. - Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino
Comunicazione di avvenuta aggiudicazione (art. 29, c. 1 lett. f l. 109/94 e s.m.i. e art. 80 DPR 554/99) - Interventi su pista e piazzali n. 1/2005

Committente: Sagat S.p.A. - Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino - Strada San Maurizio 12, 10072 Caselle Torinese (TO). Tel. 011/5676245 - fax 011/5676420.

Pubblico incanto con aggiudicazione ai sensi dell'art. 21, c. 1 lett. a) e l'ibis legge 109/94 e s.m.i. e art. 89 c. 4 DPR 554/99.

Data di aggiudicazione dell'appalto: 16/03/2005

Partecipanti: Impresa Costruzioni Musolino Geom. Albino, Asphalt Ccp S.p.A., Profacta S.p.A., B.S. Biella Scavi s.r.l., Locatelli Geom. Gabriele S.p.A., Biondi S.p.A., Roan s.r.l., Ventura S.p.A., Bresciani Bruno s.r.l., C.P.S. Cave Pietrisco Strade S.p.A., Massano s.r.l., Brilada Vittorio & C. s.n.c., Borio Giacomo s.r.l., Sovesa s.r.l., Industria Costruzioni s.r.l., Imp. Marcoli Ettore S.p.A., Portalupi Carlo Impresa S.p.A, Preve Costruzioni S.p.A.

Aggiudicatario: Bresciani Bruno s.r.l., Strada Bramafame n. 41/6, Torino.

Ribasso: 17,732% offerto con unico ribasso percentuale sul prezziario OO.PP. Regione Piemonte 2003 sia sui prezzi relativi agli interventi di ripristino indicati in Capitolato Speciale d'Appalto.

Durata: due anni dalla data del verbale di consegna salvo che l'importo contrattuale di euro 758.099,62 oltre euro 28.500,00 per oneri di sicurezza venga raggiunto in un termine minore.

Direttore Lavori: Geom. Rissone Gianpaolo
Caselle Torinese, 26 aprile 2005

L'Amministratore Delegato
Fabio Battaglia

24

ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Carema (Torino)

Statuto Comunale (Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24 febbraio 2005)

INTRODUZIONE

Carema, mt. 346 sul livello del mare sta ai piedi del Monte Maletto a mt. 1.336 ed è paese di confine tra la provincia di Torino e quella di Aosta. Costruita dai Romani sull'antica strada durante la prima sfortunata spedizione delle Gallie del Console Appio Claudio. Carema fu il primo anello del territorio canavesano appartenente alla Eporedia Romana, ai confini della Valle d'Aosta, che i Romani tolsero poi ai Salassi (23 a.c.) con la grandiosa spedizione militare del Console Terenzio Varone. Essa era situata, secondo "Itinerari Antichi", sulla Strada Consolare a circa quattro miglia romane da Aosta "ad quadragesimum lapidem Augusta Praetoria" e, per la sua posizione strategica, oltre che accampamento militare e sede di rifornimento delle truppe di occupazione, fu anche centro commerciale.

TITOLO I IL COMUNE

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali.

2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

4. Il Comune favorisce tutte le iniziative concertate con la Comunità Montana in particolare quelle dirette al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.

5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il rispetto della dignità umana anche attraverso il superamento e la prevenzione degli squilibri economici, sociali, culturali, territoriali ed ambientali esistenti nel proprio ambito;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) la piena realizzazione del diritto alla salute dei cittadini svolgendo funzioni sanitarie che non siano di competenza dello stato e della regione ed assicurando un efficiente servizio di assistenza sociale nel rispetto del D.P.R. 616 del 24.07.1977 con speciale riferimento agli

anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi ed ai meno abbienti;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque in modo da garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) la salvaguardia e la valorizzazione delle aree agricole e delle sue attività;

f) la difesa del patrimonio storico ed artistico garantendone il godimento da parte della collettività e lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo di Carema e dalla frazione di Airale.

2. Il Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954 N° 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

3. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Carema.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Carema con lo stemma concesso con Decreto del Re d'Italia Vittorio Emanuele III in data 07.9.1933, così succintamente descritto:

a destra: azzurro ondato d'argento, a sinistra, sopra il colore oro ci sono picche arduiniche rosse e sotto una cifra romanica "XL" rossa.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Re

d'Italia Vittorio Emanuele III in data 07.9.1933, così succintamente descritto:

Drappo bianco ornato con ricami in oro e colo blu e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro : Comune di Carema. In basso allo stemma ci sono un ramo di vischio e uno di quercia legati tra di loro da un nastro di colore blu, sopra lo stemma si trova una corona color argento e rosso. I cordoni sono dorati, le parti in metallo sono di color oro e argento. L'asta verticale è di color argento con la lancia color oro. (vedasi foto allegata appendice - allegato 1).

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 7

Pari opportunità

1 Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo il rispetto della pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

2) Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 27 concernente la nomina di detto organo.

Art. 8

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale,

per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992,

n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui al-

l'art. 34 del D. Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 9

Conferenza Stato - Città - Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 Marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498)

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Giunta - Sindaco)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Al Sindaco sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

5. E' considerato Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs 18. 08. 2000 n. 267, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

6. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

7. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Art. 12

Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di governo

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta ad esaminare la condizione degli eletti a norma del cap II titolo III del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 ed a dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette li-

nee, con adeguata motivazione degli eventuali spostamenti.

La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di Settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 1, del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Art. 13

Funzionamento - decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, un'adeguata e preventiva informazione ai singoli Consiglieri almeno 24 ore prima.

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco:

- n. 6 Consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 4 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2) La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

3) Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

4) Ai Consiglieri Comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 14

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 15

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2) I regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.

Art. 16

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 17

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste;

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibile norme dell'articolo precedente;

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine;

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati;

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

7. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 18

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

CAPO II

GIUNTA E SINDACO

Art. 19

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

4. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 20

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione delle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli Assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) convoca i comizi per i Referendum consultivi;

j) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Art. 22

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 23

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale, sentita la Giunta, e lo presiede ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale. Provvede alla convocazione del Consiglio quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario Comunale;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 24

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 25

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organi-

camente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 26

Divieto generale di incarichi e consulenze Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 27

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 28

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero 4 Assessori, tra cui il Vice Sindaco nominati dal Sindaco.

2. Il 50 % degli Assessori potrà essere nominato anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

3. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in ma-

teria edilizia privata e pubblica nel territorio comunale amministrato.

Art. 29 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del D.Lgs 2000 / 267 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio.

Art. 30 Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale.

Art. 31 Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 32 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria

che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - ISTANZE E PETIZIONI- PROPOSTE

Art. 33 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;

4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Art. 34 Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 35
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal Regolamento degli istituti di partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 36
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame, da parte dell'organo competente, deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3. non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 37
Proposte

1. Il 5% del corpo elettorale può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II
Associazionismo e Partecipazione

Art. 38
Principi generali

1. Il Comune valorizza le forme autonome associative e di cooperazione dei cittadini attraverso:

a) le modalità di incentivazione previste dal successivo articolo;

b) l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione;

c) l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 39
Associazioni

1. Sono associazioni, agli effetti del presente Statuto, quelle riconosciute e non riconosciute, i comitati con durata statutaria almeno biennale, che non perseguano scopi di lucro.

2. Ogni associazione con sede nel Comune, in rappresentanza di almeno 10 associati, ha il diritto di chiedere l'iscrizione di cui al comma 3., previo deposito del proprio Statuto conforme alle vigenti leggi; contestualmente alla richiesta devono essere fornite le generalità di un rappresentante.

3. La Giunta Comunale registra, in apposito Albo, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

Art. 40
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. Gli organismi di partecipazione e quelli rappresentativi di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 41
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate incentivazioni con rapporti di natura finanziaria - patrimoniale con modalità deliberate dal Consiglio Comunale e secondo il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati".

Art. 42
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III
REFERENDUM

Art. 43
Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 30 % del corpo elettorale;
b) il Consiglio Comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

Art. 44

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 45

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 46

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 152 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

Art. 47

Revisione economico - finanziaria

1. La revisione economico - finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2. del precedente art. 46, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO V
I SERVIZI

Art. 48

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 50.

Art. 49

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 50

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:
 - a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
 - c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli Amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di altre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 51 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 50 per le aziende speciali.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente con contratto a tempo determinato, tra persone dotate della necessaria professionalità.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico - finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 52 Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri Enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria ai sensi dell'art. 116 comma 2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Art. 53 Concessioni a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VI FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 54 Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 55 Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 56 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs 19 Settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 57 Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 Ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 58
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 59
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 60
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'art. 169 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 3 Febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 61
Segretario Comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

3. Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed attività unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) presiede l'ufficio per i procedimenti disciplinari;

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 3 possono essere anche previste quelle (responsabilità di servizi) di cui al secondo comma dell'art. 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267.

6. Il Segretario Comunale, se destinatario delle funzioni di Direttore Generale dispone gli atti organizzativi finalizzati all'adeguamento delle strutture.

Art. 62
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai responsabili di servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spese, di organizzazione delle risorse umane, e di controllo. I responsabili dei servizi e, su disposizioni di questi, i responsabili degli uffici svolgono tutti compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico e sono responsabili dei relativi risultati. Ai Responsabili di Servizio sono attribuiti i compiti previsti oltre che dal D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

2. In particolare, agli stessi, sono attribuiti:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso per posti del servizio di loro competenza;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti

generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

Competono in particolare, a titolo esemplificativo:

- l'adozione degli atti e provvedimenti autorizzativi, concessori ed ablativi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Leggi, dai Regolamenti e da atti generali di indirizzo o da deliberazioni dell'Ente.

- il rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche relativi ad atti di competenza del servizio, il rilascio di ricevute o simili per istanze presentate al proprio servizio; la contestazione di infrazioni e l'esame delle relative contro-deduzioni e difese, l'irrogazione di sanzioni amministrative e le ingiunzioni ed ordini di esecuzione necessari per portare ad esecuzione le sanzioni amministrative e per ottenere l'ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano le attività sottoposte alla vigilanza del Comune;

- atti di gestione finanziaria ed accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie, responsabilità su accesso e andamento dei procedimenti amministrativi, il cui atto finale rientri nella competenza del proprio servizio; la gestione del personale presente nel proprio servizio, la verifica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici anche ai fini della determinazione dei trattamenti economici accessori, per quanto di competenza e nel rispetto dei contratti collettivi, trattazione dei rapporti con i consulenti esterni su argomenti di competenza del servizio.

- la formulazione di proposte di deliberazioni o di altre determinazioni.

- nei modi stabiliti dal Regolamento, la responsabilità sull'accesso agli atti e ai documenti formati o detenuti presso il servizio affidato alla loro direzione.

- la formulazione delle risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti adottati o comunque presentati agli organi deliberativi dell'Ente dal proprio servizio.

- adottare gli atti di gestione del personale che non siano attribuiti alle competenze del Direttore generale e/o Segretario Comunale, quali quelli concernenti l'autorizzazione alle ferie, la concessione di permessi brevi, le richieste di controllo fiscale per malattia e relativamente al responsabile del personale l'attivazione dell'iter concorsuale e la firma del contratto individuale di lavoro.

- curare l'istruttoria dei procedimenti disciplinare e d'irrogare le sanzioni non superiori alla censura.

La competenza alla stipulazione dei contratti spetta al Direttore Generale se diverso da Segretario Comunale o ad altro Responsabile di Servizio quando per qualsiasi ragione non vi sia il Responsabile di Servizio competente o esso non possa svolgere tale funzione e non sia possibile la sua sostituzione da parte del Segretario Comunale, il quale svolge funzioni di ufficiale rogante il contratto.

Le ordinanze già emanate dal Sindaco quale capo dell'Amministrazione vengono attribuite al Responsabile del Servizio.

3. Il Regolamento di contabilità e quello dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle com-

petenze dei Responsabili dei servizi in materia di acquisizione dei beni, prestazioni e servizi di realizzazione di opere.

4. Spettano al Responsabile di Servizio i pareri interni all'Ente, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo.

5. I Responsabili dei Servizi danno parere obbligatorio sulla promozione e sulla resistenza alle liti, nonché sulle conciliazioni e sulla transazione delle stesse.

6. Il Sindaco può delegare, ai singoli Responsabili di Servizio, ogni altro atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi.

7. In caso di inadempimento del competente Responsabile del Servizio, il Sindaco può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine anche in relazione all'urgenza dell'atto. Decorso il termine assegnato, il Sindaco può incaricare altro Responsabile del Servizio o il Segretario Comunale; nel venir meno del rapporto fiduciario con il Responsabile del Servizio, il Sindaco può revocarlo a nomina, in tal caso l'atto deve contenere congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti.

8. In caso di assenza od impedimento del Responsabile di un Servizio, le sue competenze sono espletate dal Segretario Comunale o da un sostituto del Responsabile di Servizio individuato dal Sindaco.

9. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide il Sindaco.

10. I suddetti responsabili devono riferire gerarchicamente al Segretario Comunale, organizzare l'attività del servizio secondo le indicazioni e direttive della Giunta Comunale, riferire all'Assessore di riferimento ogni significativa deviazione dai programmi concordati, gestire, oltre al personale del servizio, eventuali Obiettori di Coscienza e Lavoratori Socialmente Utili assegnati al servizio.

11. I Responsabili di Servizio possono affidare a dipendenti assegnati al loro servizio, la responsabilità di singoli procedimenti, ferma restando la competenza all'adozione dell'atto finale.

12. I Responsabili dei Servizi sono responsabili della gestione e dei risultati.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 64 Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna - Robilante (Cuneo)

Statuto (approvato con deliberazione n. 12 del 29 marzo 2005)

TITOLO I FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 1

Costituzione e sede

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 97 in data 14/08/2003 in attuazione della legge regionale 2 luglio 1999, n. 19 "Testo Unico sulla Montagna", così come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19, tra i Comuni di Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, è costituita la Comunità Montana, denominata "Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna".

2. Essa ha sede in Robilante.

3. La Comunità Montana adotta, con deliberazioni del Consiglio, lo stemma e il gonfalone.

Art. 2

Natura

1. La Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna è una Unione tra Comuni montani, Ente Locale con autonomia normativa nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi statali e regionali nonché delle norme di derivazione comunitaria, costituita con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Statuto si intendono con i termini:

a) Comunità Montana, la Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna;

b) Testo Unico sulla Montagna, il testo unico delle leggi regionali sulla montagna contenuto nella legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

c) Testo Unico sugli Enti Locali o D.Lgs. n. 267/2000, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

d) D.Lgs. n. 165/2001, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

e) Legge n. 241/1990, la legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

f) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

g) Legge n. 231/2003, la legge 5 giugno 2003 n. 131 - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

h) D.P.R. n. 118/2000, il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 - Regolamento recante

norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

i) D.Lgs. n. 196/2003, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 4

Finalità

1. Nell'ambito delle generali competenze fissate dalla Costituzione e dalla legge, la Comunità Montana in particolare si propone i seguenti fini:

a) predisporre ed aggiornare, con forme di concreta partecipazione ed attraverso il metodo della concertazione con le parti sociali, il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica generale di sviluppo e riequilibrio economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio provinciale e regionale;

b) predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi e supporti tecnici e nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, settore primario, secondario e terziario con particolare riguardo alla compatibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile;

d) fornire alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali particolarmente disagiate (in quanto si riconosce che il servizio da essi svolto di presidio e di manutenzione del territorio sia di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ambientali della montagna) gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente e dall'isolamento, al fine di favorire la permanenza sul territorio e di evitare fenomeni di disgregazione sociale ed economica;

e) concorrere, d'intesa con i Comuni e gli altri Enti competenti in materia, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore idonei a favorire l'armonizzazione degli interventi più significativi a livello sovracomunale e finalizzati al risparmio dei terreni a vocazione agricola o forestale e alla salvaguardia di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali e ambientali, mediante una sistematica politica di tutela, di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso;

f) promuovere, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con i Comuni e gli altri Enti operanti nel settore, ogni utile azione capace di eliminare o attenuare le cause di disagio sociale per l'educazione e prevenzione della salute, per la realizzazione delle pari opportunità uomo - donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e s.m.i. La Comunità Montana promuove la presenza di entrambi i sessi nell'organo esecutivo e nei propri organi collegiali, nonché in quelli degli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti;

g) favorire l'elevazione culturale e professionale della popolazione anche attraverso una adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana;

h) promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione, di usi e di consuetudini locali

proprie delle popolazioni della Comunità Montana, nell'applicazione concreta dell'art. 6 della Costituzione Repubblicana ed in armonia con quanto disposto dalla legge 15 dicembre 1999 n. 482, e dallo Statuto Regionale con riferimento particolare alla cultura occitana;

i) collaborare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, con i Comuni, con gli altri Enti e le Associazioni del volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;

j) promuovere, con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, ogni utile forma di collaborazione con le altre Comunità Montane interessate a risolvere i problemi di Comune interesse, riconoscendo il crescente ruolo delle politiche comunitarie per lo sviluppo economico-sociale e per la protezione dell'ambiente montano e favorire ogni utile forma di intesa con i confinanti organismi pubblici e privati francesi, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all'interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione dalla Unione Europea per tali fini;

m) favorire, in relazione alle specifiche realtà dei singoli Comuni, l'introduzione di modalità organizzative e gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i Comuni e, ove ritenuto necessario dai Comuni, forme associate di gestione di uno o più servizi e/o funzioni di competenza comunale;

n) sviluppare, in questo quadro di riferimento, iniziative idonee a creare un sufficiente livello di autonomia economica alla Comunità Montana, in linea con i principi che ispirano la riforma degli altri Enti Locali;

o) promuovere lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie informatiche soprattutto a basso costo di utilizzo, quale strumento per garantire i diritti di cittadinanza, riducendo l'isolamento delle popolazioni e per incentivare nuovi insediamenti abitativi nelle zone di montagna.

Art. 5

Gestione in forma associata di funzioni comunali Unione dei Comuni

1. La Comunità Montana, nel perseguimento delle finalità di cui alla lett. m) dell'articolo 4 del presente Statuto, d'intesa con gli Enti interessati, identifica nel proprio ambito territoriale uno dei modelli ideali di riferimento per la programmazione dei servizi, sia di quelli gestiti a livello comunitario, nelle forme previste da questo Statuto, sia di quelli erogati a livello comunale o intercomunale.

2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, la Comunità Montana si impegna a favorire un processo di scelta e di gestione delle funzioni e dei servizi da svolgere in forma associata in cui l'iniziativa ed il successivo controllo sulla gestione sia garantito ai Comuni.

3. La gestione associata di funzioni e servizi prevista dalla legge e dal presente Statuto viene posta in essere coerentemente con la definizione di pubblica funzione amministrativa di cui all'art. 357 comma 2 del codice penale, e di servizio di cui all'art. 165 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. La Comunità Montana favorisce anche l'esercizio dei servizi pubblici locali di cui all'art. 112 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000, nell'ambito territoriale coincidente con quello della Comunità Montana, ove non siano determinati diversi ambiti ottimali.

Art. 6

Metodi e strumenti di azione - Principi

1. Per il perseguimento delle finalità previste dalla legge e dal presente Statuto, la Comunità Montana, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:

a) il riconoscimento dell'importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;

b) la programmazione socio-economica e territoriale ed il concorso alla programmazione della Provincia e della Regione;

c) la partecipazione degli Enti territoriali e della collettività insistenti sul proprio territorio alle scelte politiche ed amministrative;

d) la trasparenza della propria organizzazione ed attività;

e) l'informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;

f) la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altre Regioni e ad altri Stati, per l'esercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

g) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali di interesse generale della Comunità Montana;

h) la distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi elettivi dal ruolo di gestione degli uffici.

Art. 7

Albo Pretorio

1. Nella sede della Comunità Montana si riserva un apposito spazio da destinare all' "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Al suddetto Albo Pretorio ufficiale, può essere associato l'inserimento degli atti di particolare rilevanza sul web, ma solo con finalità di pubblicità - notizia, di trasparenza amministrativa e di miglioramento dei rapporti di comunicazione tra l'Ente Montano, i Comuni di riferimento, la popolazione e gli altri enti e soggetti pubblici e privati.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 8

Organi di governo

1. Gli organi della Comunità Montana sono:

* Il Consiglio (organo rappresentativo);

* La Giunta (organo esecutivo);

* Il Presidente della Comunità Montana.

Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

2. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalle norme del vigente Statuto nell'ambito dei principi derivanti dalla Costituzione e dalle leggi statali e regionali.

Art. 9

Conferenza dei Sindaci

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, organismo istituzionale e permanente di consultazione, informazione

e raccordo dell'attività della Comunità Montana - Unione di Comuni.

2. La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni, o loro delegati.

3. La Conferenza deve essere convocata nei casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti della Comunità Montana, anche su richiesta di almeno tre Sindaci dei Comuni.

4. E' nella facoltà del Presidente della Comunità Montana e del Presidente della Conferenza, promuovere, con la periodicità che riterranno più opportuna, riunioni della Conferenza medesima per l'esame di argomenti ritenuti meritevoli di valutazione collegiale. La funzione informativa, istruttoria e consultiva della Conferenza non pregiudica le competenze decisionali degli organi deliberativi della Comunità Montana.

5. La Conferenza, nella sua prima riunione, elegge il Presidente tra i suoi componenti ed adotta un atto contenente le linee di indirizzo per il suo funzionamento.

6. La Conferenza in particolare:

a) esprime atti di indirizzo e controllo nei confronti del Presidente della Comunità Montana in caso di delega a quest'ultimo di rappresentare i Comuni in seno a società costituite o partecipate per la gestione di servizi pubblici locali;

b) esprime atti di indirizzo e controllo al fine del corretto esercizio della rappresentanza del Presidente della Comunità Montana in seno all'Assemblea di Consorzi tra Comuni, costituiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale n. 16/1999 e successive modifiche e integrazioni;

c) viene consultata prima dell'adozione del regolamento sullo svolgimento dei referendum della Comunità Montana;

d) può esprimere, qualora richiesto, parere sui progetti di opere pubbliche della Comunità Montana;

e) esprime pareri se richiesti dal Consiglio o dalla Giunta della Comunità Montana.

Art. 10

Assemblea di Valle

1. E' istituita l'Assemblea di Valle, composta da tutti i Consiglieri comunali dei Comuni, allo scopo di rafforzare il sentimento di appartenenza alla Comunità Montana e divulgare la conoscenza delle tematiche e delle iniziative della Comunità Montana. Essa è convocata dal Presidente della Comunità Montana o su richiesta di almeno tre Sindaci o di un Consiglio comunale appartenente alla Comunità Montana, in relazione a scadenze od argomenti importanti da trattare, quali, ad esempio, il Piano di Sviluppo Socio-Economico, lo Statuto o sue modifiche.

CAPO I

IL CONSIGLIO

Art. 11

Composizione

1. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei 7 Comuni facenti parte della Comunità Montana, eletti in base alle norme di legge.

2. Possono essere eletti a far parte del Consiglio della Comunità Montana Sindaci, Assessori e Consiglieri dei Comuni della Comunità Montana.

3. Il Presidente della Comunità Montana può cumulare la carica con quella di Sindaco di uno dei Comuni della Comunità.

4. A ciascun Comune spettano n. 3 rappresentanti di cui uno della minoranza, ove presente, eletti nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 12

Elezione dei rappresentanti dei Comuni

1. Ciascun Comune procede all'elezione dei propri rappresentanti, entro i termini e con il sistema di voto previsto dalla legge e disciplinato, per gli aspetti di dettaglio, dai Comuni medesimi, nell'ambito della loro autonomia.

2. Ogni Consigliere della Comunità Montana cessando per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere comunale, di Sindaco o di Assessore, che costituisce titolo e condizione dell'appartenenza al Consiglio della Comunità Montana, decade perciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità del successivo articolo del presente Statuto.

3. Qualora si verifichi lo scioglimento di un Consiglio comunale o la fusione di Comuni facenti parte della Comunità Montana, i rappresentanti dei Comuni interessati restano in carica fino alla loro surrogazione da parte dei nuovi Consigli comunali, anche nel caso di gestione Commissariale, fatta eccezione per la fattispecie di scioglimento del Consiglio per infiltrazioni di tipo mafioso: in tal caso la rappresentanza spetta esclusivamente al Commissario.

Art. 13

Durata del Consiglio della Comunità Montana

1. Il Consiglio della Comunità Montana dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo di quattro Consigli dei Comuni i cui rappresentanti costituiscono la maggioranza del Consiglio della Comunità Montana, ai sensi dell'articolo 17 del Testo Unico sulla Montana.

2. Qualora non si verifichi il rinnovo della maggioranza dei Consigli comunali i cui rappresentanti fanno parte del Consiglio della Comunità Montana, e non sia previsto che tale condizione si verifichi in nessun turno elettorale successivo, si applica il criterio interpretativo di seguito descritto:

* dalla data di costituzione della Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna (ai sensi del D.P.G.R. n. 97/2003) si procede al conteggio dei Consigli comunali che vanno a rinnovo elettorale; quando viene raggiunto il numero di quattro Consigli rinnovati, anche in turni elettorali successivi, a partire dalla data del decreto di costituzione, si procede al rinnovo del Consiglio della Comunità Montana.

Per i rinnovi successivi al primo, se non si verificano mai le contemporanee elezioni in almeno 4 Comuni, si procede a distanza di cinque anni in cinque anni dal primo rinnovo.

3. Il Consiglio della Comunità Montana si intende rinnovato con l'avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni interessati, che rappresentino almeno la maggioranza dei Consiglieri componenti il Consiglio.

4. I Consiglieri della Comunità Montana eletti dai Consigli comunali non interessati dalla tornata elettorale entrano per il conteggio di tale quorum.

5. Acquisite le comunicazioni dell'elezione e accertato il raggiungimento di tale quorum, il Segretario ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio uscente.

6. In caso di inadempienza di qualcuno dei Comuni nell'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio della Comunità Montana, trascorsi dieci giorni dal termine ultimo assegnato dalla legge, il Presidente del Consiglio è tenuto a darne comunicazione al Prefetto e al Difensore Civico ove costituito.

7. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali a cui deve fare seguito il rinnovo

vo del Consiglio della Comunità Montana, il Consiglio della stessa si limita, fino al suo rinnovo, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

CAPO II IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 14

Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio della Comunità Montana elegge nel suo seno, in occasione della sua prima seduta, il Presidente del Consiglio.

2. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono svolte dal Consigliere anziano, intendendosi per tale il Consigliere più anziano d'età.

Art. 15

Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sugli argomenti da trattare e sulle questioni sottoposte al Consiglio, mediante deposito delle proposte degli argomenti, presso la Segreteria dell'Ente, almeno tre giorni prima della data della riunione del Consiglio, rendendo la documentazione disponibile anche per eventuale estrazione di copia secondo modalità e procedure di celerità, economicità e minore aggravio.

2. Il Presidente del Consiglio:

a) convoca e presiede il Consiglio della Comunità Montana e predispone l'ordine del giorno delle sedute del medesimo;

b) nomina gli scrutatori;

c) dirige e regola la discussione consiliare. A tal fine ha facoltà di prendere la parola e di intervenire in qualsiasi momento nella discussione;

d) garantisce l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del regolamento sul funzionamento del Consiglio;

e) pone in votazione, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare;

f) proclama l'esito delle votazioni;

g) esercita il potere di polizia e garantisce l'ordine delle adunanze del Consiglio;

h) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;

i) esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente del Consiglio si ispira a criteri di imparzialità.

CAPO III I CONSIGLIERI

Art. 16

Diritti e doveri dei Consiglieri della Comunità Montana

1. La posizione giuridica del Consigliere è regolata dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Consigliere rappresenta l'intera Comunità Montana.

3. Il Consigliere ha diritto:

a) di avere libero accesso a tutti gli uffici della Comunità Montana, con diritto ad ottenere le notizie e le informazioni dallo stesso ritenute necessarie per l'espletamento del proprio mandato, nonché di prendere visione ed ottenere copia degli atti, anche delle aziende, delle istituzioni e di altri Enti dipendenti dalla Comunità Montana, nonché delle società dalla stessa partecipate, ai sensi delle vigenti leggi;

b) di richiedere la convocazione del Consiglio nei modi fissati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio;

c) di esercitare l'iniziativa deliberativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui la

proposta sia riservata per legge, per Statuto o regolamento ad uno specifico organo o ufficio, nonché di proporre emendamenti alle iniziative deliberative in corso;

d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio;

e) di richiedere, nei modi fissati dalla legge, per i Consiglieri dei Comuni e della Provincia, l'esercizio del controllo eventuale sulle deliberazioni della Giunta da parte del Difensore Civico, ove costituito.

f) di percepire il gettone di presenza e di usufruire dei permessi nei modi di legge.

4. Il Consigliere interviene alle sedute del Consiglio e partecipa al lavoro delle Commissioni Consiliari delle quali fa parte.

Art. 17

Interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa dei Consiglieri - Definizioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta della Comunità Montana, o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.

2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta, del Presidente della Comunità Montana, del Vicepresidente o di singoli Assessori, in questioni che riguardino determinati aspetti dell'indirizzo politico-amministrativo dell'organo esecutivo e può essere trasformata in mozione.

3. La mozione è diretta a promuovere una deliberazione del Consiglio comunitario su un determinato argomento.

4. La risoluzione è un ordine del giorno con cui il Consiglio esprime il proprio orientamento in merito a tematiche di interesse generale, senza alcun carattere provvedimentale.

5. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere formulate per iscritto e trasmesse al Presidente del Consiglio, anche a mezzo fax o posta elettronica, il quale, qualora non sia richiesta risposta scritta, è tenuto ad inserirle all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

6. Nel caso in cui venga richiesta risposta scritta, la stessa deve essere fornita dal Presidente della Comunità Montana o dall'Assessore competente, entro trenta giorni.

Art. 18

Dimissioni e surrogazione

1. In caso di dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, presentate ai sensi di legge ed indirizzate oltre che al Consiglio comunale anche, per quanto di competenza, al Consiglio della Comunità Montana, o di dimissioni dalla sola carica di Consigliere di Comunità Montana, il Comune procede alla nuova elezione del proprio rappresentante in seno al Consiglio della Comunità Montana entro il termine di 10 giorni dall'adozione della deliberazione di surroga nella carica di Consigliere comunale, o, in caso di dimissioni dalla sola carica di Consigliere della Comunità Montana, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione delle dimissioni.

2. Se il Comune non provvede alla nuova elezione del rappresentante dimissionario entro il termine fissato, il Presidente ne dà notizia al Prefetto e, ove costituito, al Difensore Civico, che provvede, previa diffida al Comune inadempiente, alla nomina di un Commissario ad acta per la convocazione del Consiglio.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale che, ai sensi di legge sono irrevocabili ed immediatamente efficaci dalla data di presentazione al protocollo del Comune, determinano con effetto immediato la decadenza dalla carica presso la Comunità Montana sia essa di Consigliere, di Assessore, di Presidente o Vicepresidente e di ogni altra carica che presupponga quella di Consigliere comunale, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 141 del d.lgs. n. 267/2000.

4. Le dimissioni da Consigliere della Comunità Montana sono indirizzate al Consiglio della Comunità Montana e al Consiglio comunale di riferimento, presentate al protocollo della Comunità Montana ed inviate, per quanto di competenza, al Comune. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci dalla data di presentazione al protocollo della Comunità Montana.

5. Non è necessaria la presa d'atto delle dimissioni da Consigliere comunale e da Consigliere di Comunità Montana da parte del Consiglio della Comunità Montana.

6. Il Consiglio della Comunità Montana, fino a che i Comuni non abbiano provveduto alla surroga, si riunisce e delibera validamente con un numero di Consiglieri inferiore a quello stabilito nel presente Statuto, assicurando comunque il quorum strutturale di metà più uno dei componenti.

7. In caso di dimissioni contestuali dalla carica di Consigliere di Comunità Montana, di metà più uno dei componenti il Consiglio della Comunità Montana si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

8. Nel caso previsto dal comma precedente, si intendono contestuali le dimissioni presentate lo stesso giorno al protocollo della Comunità Montana dei rappresentanti dimissionari, con unico documento o anche con documenti separati. L'efficacia immediata delle dimissioni dalla carica di Consigliere di Comunità Montana discende dalla presentazione al protocollo della Comunità Montana.

Art. 19

Decadenza dei Consiglieri

1. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro 48 ore dalla seduta in cui si è verificata l'assenza, salvo il caso di oggettivo e motivato impedimento, deve essere dichiarato decaduto.

2. Il Presidente del Consiglio è tenuto, o, in caso di sua inadempienza il Segretario, entro 10 giorni dal verificarsi della terza assenza consecutiva non giustificata, alla notifica all'interessato e, per conoscenza, al Consiglio del Comune di cui il Consigliere è rappresentante, della proposta di decadenza, contenente la contestazione delle tre assenze ingiustificate e l'invito a presentare controdeduzioni entro un ulteriore termine non inferiore a 20 giorni dal ricevimento della notifica.

3. La decadenza è deliberata dal Consiglio della Comunità Montana, che deve essere convocato entro il termine di 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni, tenuto adeguatamente conto delle controdeduzioni presentate dall'interessato.

4. Dell'avvenuta decadenza deve essere data comunicazione al Comune che aveva eletto il Consigliere dichiarato decaduto, perché provveda alla sua surrogazione.

5. Il Consigliere dichiarato decaduto per le ragioni di cui sopra non può essere rieletto a Consigliere della Comunità Montana per tutta la tornata elettorale alla quale il suddetto Consigliere era stato eletto come Consigliere della Comunità Montana.

Art. 20

Delega ai Consiglieri

1. I Consiglieri possono svolgere, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio, incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente del Consiglio, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

CAPO IV

LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

Art. 21

Convalida degli eletti.

1. Nella sua prima seduta di insediamento, il Consiglio procede all'esame della condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III del d.lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili con l'ordinamento delle Comunità Montane, e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 dello stesso decreto.

2. Il Consiglio della Comunità Montana verifica le cause di ineleggibilità e di incompatibilità esclusivamente riferibili al ruolo di Consigliere di Comunità Montana, esclusa ogni valutazione sulla condizione di eleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere comunale, e quindi evitando qualsivoglia duplicazione di controllo rispetto a quello di competenza dei Consigli comunali di appartenenza dei singoli Consiglieri.

3. Non è oggetto di verifica da parte del Consiglio della Comunità Montana il rispetto delle regole di votazione da parte del Consiglio comunale nell'elezione dei propri rappresentanti, in quanto lesiva dell'autonomia dell'organo assembleare comunale.

Art. 22

Convocazione e Presidenza della prima seduta del Consiglio

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente del Consiglio uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni in caso di rinnovo del Consiglio della Comunità Montana. In caso di inadempienza del Presidente uscente o di legittimo impedimento provvede il Consigliere anziano.

2. La seduta di cui al comma precedente, e le eventuali sedute successive, sono presiedute dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.

3. E' Consigliere anziano il Consigliere più anziano d'età.

4. Il Presidente del Consiglio entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio per gli ulteriori adempimenti.

5. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere più anziano di età non considerando il primo.

6. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti ad all'elezione del Presidente del Consiglio.

7. La seduta prosegue con:

* l'elezione del Presidente della Comunità Montana, del Vicepresidente e della Giunta;

* la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni; in mancanza, si considerano vigenti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca deliberati dal precedente Consiglio.

Art. 23

Modalità di convocazione del Consiglio

1. La convocazione dell'organo rappresentativo è disposta dal Presidente del Consiglio su iniziativa propria o deliberata dalla Giunta o a richiesta del Presidente della Comunità Montana, o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, o richiesta da almeno un Consiglio comunale di un Comune della Comunità Montana, o da 3 Sindaci dei Comuni componenti la Comunità Montana, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dalle norme sull'ordinamento degli Enti Locali, in quanto applicabili.

2. L'avviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere notificato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. Detto termine è ridotto, in caso di urgenza, a quarantotto ore e su convocazione a mezzo telegramma o fax. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti a quelli iscritti all'iniziale ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma, l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.

3. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso, la comunicazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

4. L'avviso viene comunicato ai Comuni e all'Ente Parco.

Art. 24

Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri

1. La convocazione del Consiglio a richiesta di un quinto dei Consiglieri, prevista dall'articolo precedente, deve contenere l'indicazione univoca dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie di competenza del Consiglio e deve essere accompagnata dalle relative proposte di deliberazioni, di risoluzioni o di mozioni, su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.

2. Qualora la richiesta di convocazione da parte dei Consiglieri riguardi argomenti a contenuto esclusivamente politico, come le risoluzioni o le mozioni, e comunque atti di mero indirizzo, questi devono essere posti all'ordine del giorno dal Presidente del Consiglio senza necessità di istruttoria tecnica da parte degli uffici entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il Presidente del Consiglio, nel caso in cui ritenga che gli argomenti proposti non siano di competenza del Consiglio in quanto manifestamente non riconducibili alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo dello stesso, rifiuta la convocazione, dandone comunicazione scritta motivata ai richiedenti, nei successivi 20 giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo dell'Ente.

4. Contro il rifiuto opposto dal Presidente, i Consiglieri interessati possono proporre opposizione al Difensore Civico ove costituito o, in mancanza, al Prefetto, entro 20 giorni dalla notifica dell'atto, il quale, se ritiene ingiustificato il rifiuto, procede nei successivi 20 giorni alla nomina di un Commissario ad acta per la convocazione del Consiglio.

5. Quando la richiesta di convocazione da parte dei Consiglieri concerne argomenti non costituenti atti di mero indirizzo politico, la proposta di deliberazione formulata dai richiedenti deve essere sottoposta alla necessaria istruttoria tecnica per la formulazione dei pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. L'istruttoria deve essere completata entro il termine per l'invio degli avvisi di convocazione del Consiglio.

6. Qualora i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 siano negativi, devono essere adeguatamente motivati.

7. In ogni caso, anche in pendenza di istruttoria, il Presidente del Consiglio deve convocare l'organo rappresentativo entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, salvo che ritenga che l'argomento proposto per la trattazione non sia manifestamente riconducibile alle competenze del Consiglio e alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nel qual caso si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Art. 25

Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consigli comunali

1. La convocazione del Consiglio può essere richiesta, con formale atto deliberativo, contenente anche la proposta di deliberazione, di risoluzione o di mozione da sottoporre al Consiglio della Comunità Montana, da uno o più dei Consigli comunali dei Comuni della Comunità Montana.

2. Il Presidente del Consiglio è obbligato a convocare l'organo rappresentativo entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto deliberativo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Si applicano le norme che il presente Statuto stabilisce per l'iniziativa da parte di un quinto dei Consiglieri.

Art. 26

Convocazione del Consiglio a richiesta dei Sindaci dei Comuni

1. La convocazione del Consiglio della Comunità Montana può essere richiesta da 3 Sindaci dei Comuni.

2. Per le modalità di convocazione, si osservano le norme previste per la convocazione a richiesta dei Consiglieri della Comunità Montana.

Art. 27

Sede delle riunioni, Consiglio aperto.

1. Le riunioni del Consiglio della Comunità Montana si svolgono normalmente nell'apposita sala delle adunanze.

2. Il Presidente può disporre lo spostamento della riunione in un luogo diverso, ma sempre nell'ambito territoriale dei Comuni della Comunità Montana.

3. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, se non autorizzato dal Presidente del Consiglio.

4. Oltre al Segretario ed ai dipendenti della Comunità Montana addetti al servizio di assistenza all'assemblea, il Presidente del Consiglio può, a seconda delle esigenze, richiedere la presenza di dirigenti, funzionari, responsabili di servizio, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di società a partecipazione pubblica e di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.

5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Pre-

sidente e solo per fornire chiarimenti in ordine agli argomenti da trattare.

6. Nel caso di argomenti di rilevante interesse per la Comunità Montana, il Presidente del Consiglio, anche su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri assegnati, convoca il Consiglio in seduta aperta.

Art. 28

Publicizzazione delle sedute

1. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno è pubblicato a cura del Segretario all'Albo Pretorio per rimanervi fino all'ultimo giorno di riunione del Consiglio.

2. Copia dell'avviso è contemporaneamente inviato ai Comuni per l'affissione ai rispettivi Albi Pretori.

3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso.

4. Il Presidente del Consiglio può disporre forme di pubblicità aggiuntive, compresa la pubblicazione sul sito web della Comunità Montana.

Art. 29

Regolamento sul funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio, ad integrazione delle norme stabilite nel presente Statuto, adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

2. Detto regolamento disciplina altresì la costituzione, la composizione, le competenze e le norme di funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti e speciali.

3. In attesa dell'adozione del regolamento, il Consiglio, con la stessa maggioranza prevista dal comma precedente, può adottare deliberazioni per disciplinare specifici aspetti di funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

Art. 30

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio, pur privilegiando l'attività collegiale dell'assemblea, nel perseguimento dell'obiettivo della semplificazione amministrativa ed in considerazione del divieto di aggravamento del procedimento, può costituire nel suo seno Commissioni permanenti, con criterio proporzionale definite nell'apposito regolamento di cui all'articolo precedente.

2. Le Commissioni consiliari permanenti, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono attività consultiva sui provvedimenti da sottoporre al Consiglio della Comunità Montana.

3. I pareri delle Commissioni permanenti sono facoltativi e non vincolanti.

4. Il regolamento determina i poteri della Commissione e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

5. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

6. Fino a che non viene adottato il regolamento sul funzionamento del Consiglio, le Commissioni possono essere costituite con atto del Consiglio della Comunità Montana, che ne stabilisce i poteri, l'organizzazione, la composizione in via transitoria, le funzioni di Segretario verbalizzante e le forme di pubblicità dei lavori.

7. La Commissione esamina preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio ed esprime su di essi il proprio parere; concorre nei modi stabiliti dal Regolamento e/o dagli atti istitutivi allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

8. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Presidente della Comunità Montana,

componenti della Giunta, dipendenti della Comunità Montana, esperti, organismi associativi e di volontariato e rappresentanti di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

9. Il Presidente della Comunità Montana ed i componenti della Giunta hanno la facoltà di partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto e di sottoporre altresì all'esame della stessa argomenti diversi da quelli del comma 1.

10. Il Consiglio può altresì costituire Commissioni temporanee o speciali, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio.

11. Di tali Commissioni possono far parte membri esterni al Consiglio, fatto salvo il diritto di rappresentanza delle minoranze.

12. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri decisori, ma solo consultivi, di indagine, di inchiesta, e simili senza che l'attività delle Commissioni possa aggravare i procedimenti amministrativi.

Art. 31

Altre Commissioni

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, ogni anno, entro il mese di giugno, il Consiglio della Comunità Montana individua, assieme agli altri organi collegiali per la cui istituzione è competente, quali tra le Commissioni consiliari istituite siano indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente.

2. Nella valutazione dell'indispensabilità delle Commissioni consiliari, il Consiglio terrà conto del numero delle riunioni svolte nel corso dell'anno, dei concreti apporti aggiuntivi all'attività del Consiglio della Comunità Montana e di ogni altro elemento utile.

3. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono riassorbite dal plenum dell'assemblea.

Art. 32 Commissioni di indagine

1. Il Consiglio della Comunità Montana, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare e dal presente Statuto.

3. Le commissioni di indagine sono composte con criterio proporzionale e la presidenza è attribuita ad un componente della minoranza. Nella sua attività, la Commissione d'indagine, oltre al diritto di accesso agli atti e alle informazioni, garantito dalla legge e dal presente Statuto a tutti i Consiglieri, ha anche il diritto di fare delle audizioni di componenti dell'esecutivo, di dipendenti della Comunità Montana, di appaltatori, di consulenti della Comunità Montana e di tutti i soggetti terzi interessati in relazione all'argomento dell'indagine.

Art. 33

Commissioni consiliari di controllo e garanzia

1. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio prevede la costituzione di Commissioni con funzioni di controllo e garanzia, la cui presidenza spetta alle opposizioni.

2. I poteri delle Commissioni di controllo e garanzia sono quelli previsti dal presente Statuto in capo alle Commissioni di indagine e disciplinati dal regolamento.

3. Le Commissioni di controllo e garanzia esprimono le valutazioni di competenza attraverso relazioni, da presentare al Consiglio della Comunità Montana.

Art. 34

Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

1. In seno al Consiglio sono costituiti Gruppi consiliari.
2. Nessun Gruppo può avere meno di 3 Consiglieri.
3. I Consiglieri, entro 10 giorni dalla adunanza di convalida, dichiarano con atto indirizzato al Presidente del Consiglio e al Segretario a quale Gruppo intendono aderire, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Gruppo, qualora già costituito; in mancanza, si considerano assegnati al Gruppo misto che in questo caso può essere composto da un solo Consigliere.
4. I Consiglieri che intendano dar vita ad un nuovo Gruppo entro lo stesso termine di cui al comma precedente, lo comunicano al Presidente del Consiglio e al Segretario, designando il Capogruppo; in mancanza si considerano assegnati al Gruppo misto.
5. In caso di mancanza della designazione del Capogruppo sarà considerato tale il Consigliere anziano per età appartenente al Gruppo consiliare.
6. Le dichiarazioni di appartenenza o di costituzione di un Gruppo consiliare, e la relativa accettazione da parte del Gruppo ove già costituito, possono essere formulate nella seduta immediatamente successiva a quella di convalida.
7. Ogni Consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso, il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta, allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce; in alternativa si potrà procedere alle relative dichiarazioni nella prima seduta utile del Consiglio della Comunità Montana.
8. La Comunità Montana mette a disposizione dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti i locali necessari per il loro funzionamento.

Art. 35

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo, costituita dai Capigruppo consiliari e dal Presidente del Consiglio che la convoca e la presiede, è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.
2. La Conferenza può essere convocata per programmare le riunioni consiliari, per stabilire le modalità di svolgimento di ogni seduta del Consiglio della Comunità Montana e, più in generale, per trattare argomenti di carattere amministrativo.
3. Le modalità di convocazione e di organizzazione della Conferenza dei Capigruppo vengono stabilite nella prima riunione della Conferenza medesima e nel regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Art. 36

Disciplina delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ad eccezione dei casi in cui debbano essere sottoposte a trattazione questioni comportanti apprezzamenti discrezionali di qualità o di attitudini di persone fisiche o della condotta pubblica o privata di esse. In tali casi, la determinazione di procedere in seduta segreta viene succintamente motivata dal Presidente del Consiglio.
2. Si procede in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare.
3. Qualora il Consiglio debba o decida di procedere in seduta segreta, tutti i soggetti estranei all'assemblea, fatta eccezione per il Segretario, devono lasciare l'aula.

4. Le sedute possono essere oggetto di trasmissione televisiva o radiofonica o mediante web cam, anche in diretta, previa autorizzazione del Presidente.

5. Salvo le disposizioni di legge e statutarie che richiedono maggioranze speciali il Consiglio della Comunità Montana può deliberare validamente in prima convocazione in presenza di un numero di Consiglieri non inferiore alla metà di quelli assegnati all'Ente.

6. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione devono essere considerati assenti e quindi non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.

7. La seduta in seconda convocazione si ritiene valida con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all'Ente.

Art. 37

Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Comunità Montana che partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. Il conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione comporta l'esclusione di diritto del Segretario e la sua sostituzione per la durata dello specifico argomento con un Consigliere facente funzioni di verbalizzante nominato dal Presidente del Consiglio.
3. I processi verbali delle adunanze sono redatti in forma sintetica a cura del Segretario e devono indicare:
 - * i punti salienti delle discussioni;
 - * il testo integrale delle deliberazioni;
 - * i Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti;
 - * la votazione.
4. Ogni Consigliere può richiedere, esplicitandone le ragioni, che la parte di verbale inerente il proprio intervento sia redatta con esposizione integrale di quanto affermato in seduta, nel qual caso presenta un intervento scritto o ne detta il contenuto, se breve.
5. Per le deliberazioni concernenti persone e comportamenti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.
6. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta. Il relativo verbale, da redigersi con le cautele del caso, non viene reso pubblico e rimane depositato presso la Segreteria.
7. Il Segretario è responsabile dell'eventuale trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
8. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
9. Il verbale delle adunanze è firmato, ad avvenuta formalizzazione, dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

Art. 38

Ordine del giorno

1. Il Consiglio, nelle proprie adunanze, non può deliberare né mettere in discussione né proposte né argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Anche le comunicazioni del Presidente della Comunità Montana, e degli altri componenti l'esecutivo, devono essere indicate nell'ordine del giorno, salvo il caso di assoluta urgenza.
2. L'ordine di trattazione degli oggetti, comunicato ai Consiglieri con l'ordine del giorno, può essere modificato, salvo le precedenza di legge, con un provvedimento di inversione dell'ordine del giorno, all'inizio ovvero nel

corso della seduta e, in ogni caso prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Presidente della Comunità Montana, del Presidente del Consiglio o di un Consigliere. Sulla proposta decide il Consiglio che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 39 Forme di votazione

1. L'espressione del voto dei Consiglieri della Comunità Montana è, di norma, palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale.

2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dal presente Statuto ed è comunque esclusa per le nomine degli organismi consiliari, nonché per le altre nomine di competenza del Consiglio della Comunità Montana, ivi comprese la nomina e la revoca del Presidente, del Vicepresidente, della Giunta o dei singoli suoi componenti.

3. La votazione a scrutinio segreto è prevista nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. Nella votazione segreta le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza; i Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio, affinché ne sia preso atto a verbale.

4. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze, la votazione avviene con il sistema del voto limitato ad una preferenza. Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, si considererà eletto, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

5. Nelle votazioni con il sistema del voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

6. Nel caso di parità di voti, il Presidente del Consiglio può far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.

7. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

8. Le deliberazioni, salvo diverse previsioni di legge o statutarie che dispongono in merito a maggioranze qualificate, sono assunte a maggioranza dei votanti.

9. Le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza dei votanti quando le stesse hanno ottenuto un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

10. Qualora una proposta abbia ottenuto voti favorevoli pari alla metà del numero dei votanti non può dirsi adottata alcuna deliberazione, tuttavia può essere ripresentata, al fine di giungere ad una determinazione.

11. Al momento della votazione deve essere espresso il numero dei Consiglieri che votano a favore, nonché l'elencazione nominativa dei Consiglieri che eventualmente votano contro e degli eventuali astenuti e alla fine della votazione ne deve essere proclamato l'esito da parte del Presidente del Consiglio.

Art. 40 Proposte di deliberazione del Consiglio

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, salvo che non si tratti di atti di mero indirizzo, spetta al competente responsabile del servizio che ne cura l'istruttoria mediante l'unità organizzativa cui è preposto, in tal caso il Presidente o l'Assessore competente assumono la veste di relatori in Consiglio.

2. L'iniziativa per gli atti di mero indirizzo, e anche negli altri casi, nel rispetto del principio del giusto procedimento e dell'adeguatezza dell'istruttoria spetta altresì:

- a) al Presidente della Comunità Montana;
- b) alla Giunta;
- c) a ciascun Consigliere.

3. Quando l'iniziativa per una proposta di deliberazione che non sia atto di mero indirizzo sia esercitata dal Presidente della Comunità Montana o da un Consigliere, questa deve essere sottoposta preventivamente al competente responsabile del servizio per l'istruttoria tecnica e al responsabile del servizio finanziario per l'acquisizione del parere di regolarità contabile, qualora necessario, secondo le norme del presente Statuto, del Testo Unico sugli Enti Locali, dei principi della legge n. 241/90 e dei regolamenti della Comunità Montana; la proposta di deliberazione può essere inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile successivo alla conclusione dell'istruttoria da parte degli uffici competenti; l'istruttoria deve concludersi entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione della proposta al protocollo dell'Ente se l'iniziativa è di uno o più Consiglieri ed entro 7 giorni dal deposito presso gli uffici se l'iniziativa è del Presidente.

4. L'iniziativa da parte della Giunta viene esercitata con atti deliberativi.

5. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, i regolamenti, i piani ed i programmi generali e settoriali, l'elenco annuale dei lavori pubblici e il programma triennale delle opere pubbliche sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

6. I cittadini singoli o associati possono inoltrare alla Comunità Montana proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, nelle forme e nei modi disciplinati nel presente Statuto.

7. Le proposte di iniziativa popolare non costituiscono proposte di deliberazione in senso tecnico, ma obbligano i competenti organi della Comunità Montana all'esame, secondo le norme previste nel capo III del titolo V del presente Statuto.

Art. 41 Deliberazioni del Consiglio

1. Le proposte di deliberazione comprese nell'ordine del giorno e gli atti ed i documenti ad esse relativi, salvo il caso di convocazione del Consiglio in via d'urgenza, sono messi a disposizione dei Consiglieri presso la segreteria della Comunità Montana almeno tre giorni lavorativi precedenti a quello previsto per la loro trattazione.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

3. Il Consiglio può deliberare anche qualora i pareri di cui ai commi precedenti non siano favorevoli, purché la deliberazione contenga adeguata motivazione delle ragioni che hanno condotto l'organo rappresentativo a disattendere i pareri.

Art. 42 Emendamenti

1. Si definiscono emendamenti le proposte di aggiunta o modifica al testo della proposta di deliberazione.

2. Possono essere proposti emendamenti in aula prima della chiusura della discussione, purché gli stessi

non richiedano ulteriore valutazione dei responsabili del servizio competenti, ai fini dell'attestazione della regolarità tecnica e/o contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sugli Enti Locali.

3. Nei casi in cui gli emendamenti comportino ulteriori valutazioni in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile, questi possono essere presentati al protocollo dell'Ente dai Consiglieri mediante deposito presso la segreteria della Comunità Montana, almeno il giorno prima della data di convocazione del Consiglio.

4. Sugli emendamenti presentati ai sensi del comma precedente, devono essere resi i pareri di regolarità tecnica e/o contabile dei competenti responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sugli Enti Locali e quindi gli stessi emendamenti devono essere messi a disposizione dei Consiglieri nelle stesse forme previste per le proposte di deliberazione.

Art. 43

Astenzione obbligatoria

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 44

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico della Comunità Montana, esercita il controllo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata dall'apposito regolamento.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto:

- a) lo Statuto dell'Ente e delle aziende speciali;
- b) i regolamenti, salva l'ipotesi dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore, gli altri atti di programmazione;
- e) le relazioni previsionali e programmatiche;
- f) i piani finanziari;
- g) i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- h) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- i) il rendiconto;
- j) pareri da rendere nelle materie di competenza;
- k) l'istituzione, la fissazione di compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- l) la presa d'atto della delega di funzioni da parte dei Comuni e l'approvazione dello schema tipo di disciplina-re;
- m) la presa d'atto della scelta dei Comuni di svolgere i servizi pubblici locali a livello di Comunità Montana nelle forme previste dalla legge e deliberate dai Comuni;
- n) convenzioni con altri Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

o) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

p) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari, anche per delega dei Comuni;

q) l'assunzione di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

r) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

s) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

t) la definizione, l'adeguamento e la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Comunità Montana e dei componenti dell'organo esecutivo.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

CAPO V

LA GIUNTA

Art. 45

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente - che la presiede - dal Vicepresidente e da un numero di Assessori compreso fra 3 e 5, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi.

2. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermentagna.

Art. 46

Elezione della Giunta

1. La Giunta viene eletta dal Consiglio, nel suo seno, nella prima seduta dopo il rinnovo dell'organo assembleare, sulla base delle linee programmatiche, di mandato, sottoscritte da almeno un terzo dei Consiglieri, illustrate dal candidato alla carica di Presidente della Comunità Montana.

2. Contestualmente, il Consiglio elegge il Presidente della Comunità Montana e il Vicepresidente.

3. Possono essere eletti componenti della Giunta esclusivamente Consiglieri, Assessori o Sindaci dei Comuni componenti la Comunità Montana, facenti parte del Consiglio della Comunità Montana.

4. La Giunta è eletta, con unica votazione, dal Consiglio della Comunità Montana, a scrutinio palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

5. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio.

6. Qualora in nessuna delle votazioni si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del Testo Unico sugli Enti Locali.

7. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza o alla presentazione delle dimissioni.

8. Le dimissioni del Presidente della Comunità Montana o di oltre metà dei componenti comportano la decadenza della Giunta.

9. Il Presidente della Comunità Montana, il Vicepresidente ed i componenti della Giunta debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.

10. La Giunta resta in carica sino all'insediamento di una nuova Giunta.

11. In caso di decadenza la Giunta compie solo gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 27

Linee programmatiche di mandato e rendiconto

1. Il documento contenente le linee programmatiche di mandato deve essere depositato almeno cinque giorni liberi prima della seduta del Consiglio e sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Esso deve contenere:

a) una analisi sommaria della situazione esistente nel territorio e nella struttura amministrativo-organizzativa della Comunità Montana e dei Comuni che la compongono, con particolare riguardo ai dati economici, demografici, ambientali, al livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti alla popolazione e ai Comuni, alla qualità della vita delle popolazioni insediate nel territorio della Comunità Montana e ogni altro dato utile ai fini della programmazione di mandato;

b) l'indicazione, in rapporto alla situazione descritta e all'analisi delle necessità e delle priorità delle popolazioni insediate nel territorio amministrato e dei Comuni che compongono la Comunità Montana, degli obiettivi che la Giunta intende conseguire nel corso del mandato, descritti negli effetti sperati, nei mezzi finanziari e organizzativi per farvi fronte e cadenzati temporalmente nel corso della durata del mandato;

c) l'indicazione delle azioni da intraprendere e dei progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione agli obiettivi fissati e all'analisi della situazione esistente nel territorio e nella struttura amministrativo - organizzativa della Comunità Montana e dei Comuni che la compongono;

d) una parte delle linee programmatiche di mandato dovrà essere dedicata agli indirizzi che la Giunta intende perseguire nella gestione associata di funzioni e servizi comunali, previa analisi della situazione esistente, indicazione degli obiettivi e dei mezzi finanziari e organizzativi per realizzarli;

e) l'indicazione dei candidati alla carica di Presidente, di Vicepresidente e di Assessore con le eventuali deleghe e la loro espressa accettazione.

2. Ciascun Consigliere può proporre modifiche alle linee programmatiche di mandato, nelle forme previste dal presente Statuto per gli emendamenti.

3. Nel corso del mandato, i Consiglieri partecipano all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Presidente, del Vicepresidente e degli altri componenti della Giunta.

4. In occasione della deliberazione sullo stato di attuazione dei programmi ed in occasione dell'approvazio-

ne del rendiconto annuale, il Consiglio verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato.

5. La Giunta presenta al Consiglio un rendiconto di fine mandato, che illustra i programmi e i progetti realizzati raffrontandoli con le linee programmatiche di mandato e i documenti di programmazione.

Art. 48

Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente della Comunità Montana o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. La mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine fissato dalla legge, o eventualmente prorogato, comporta lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141, lett. c) del Testo Unico sugli Enti Locali. In tale caso, le funzioni che il comma 2 dell'articolo sopra citato prevedeva in capo all'organo regionale di controllo, sono esercitate dal Difensore Civico, ove costituito, o, in mancanza, dal Prefetto.

3. Il Presidente della Comunità Montana, il Vicepresidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, deve contenere la proposta di nuove linee programmatiche di mandato, di un nuovo organo esecutivo e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede all'elezione del nuovo esecutivo proposto.

4. Con le stesse procedure previste al comma precedente, fatta eccezione per la proposta di nuove linee programmatiche di mandato, è possibile presentare una mozione di sfiducia individuale nei confronti di singoli componenti dell'organo esecutivo, con la proposta del sostituto, la cui approvazione comporta l'elezione del sostituto nella stessa o nella seduta successiva.

5. I singoli componenti della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, revoca da parte del Consiglio in seguito ad approvazione di una mozione di sfiducia individuale o su proposta del Presidente, per decadenza, per il venir meno dei requisiti di eleggibilità o compatibilità, dichiarata dal Consiglio.

6. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta provvede il Consiglio nella prima seduta successiva al verificarsi della cessazione dalla carica.

Art. 49

Competenze della Giunta

1. La Giunta, organo esecutivo di governo della Comunità Montana, provvede:

a) ad adottare tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge stessa o dallo Statuto, del Presidente, del Direttore-Segretario o dei responsabili dei Servizi;

b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

d) a dare attuazione, per quanto di competenza, agli indirizzi del Consiglio;

e) a riferire al Consiglio, in occasione della deliberazione sullo stato di attuazione dei programmi e di ap-

provazione del rendiconto, sulla propria attività e sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di governo;

f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e attribuzione di risorse per l'attività di gestione di competenza dei funzionari;

g) ad adottare la dotazione organica e l'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio;

h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuite dalla legge nazionale, regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 50

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti.

2. La Giunta è presieduta dal Presidente della Comunità Montana o, in caso di sua assenza, impedimento, astensione dalla seduta, dal Vicepresidente, ed in caso di assenza impedimento, astensione dalla seduta anche di quest'ultimo, dall'Assessore anziano.

3. Si considera Assessore anziano il più anziano d'età.

4. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche, tuttavia possono essere invitati a partecipare i responsabili di servizio, o esperti esterni al fine di illustrare le proposte di deliberazione limitatamente al tempo necessario all'illustrazione e con esclusione della partecipazione di estranei all'organo esecutivo nel momento della discussione e della votazione.

5. Alle riunioni della Giunta può partecipare il Revisore dei Conti in relazione alle sue funzioni.

6. La Giunta provvede, con proprio provvedimento, a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinati dallo Statuto.

7. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta della Comunità Montana sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri, qualora ne facciano richiesta, presso i rispettivi Capigruppo.

8. L'elenco degli argomenti trattati in ciascuna seduta della Giunta è trasmesso ai Comuni i quali lo devono esporre agli Albi Pretori comunali.

9. Detti elenchi sono inoltre trasmessi agli Enti Parco aventi sede in uno dei Comuni della Comunità Montana.

Art. 51

Astensione obbligatoria dei componenti della Giunta

1. I componenti l'organo esecutivo devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 52

Proposte di deliberazione della Giunta

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, salvo che non si tratti di atti di mero indirizzo, spetta al competente responsabile del servizio che ne cura l'istruttoria mediante l'unità organizzativa cui è preposto.

2. L'iniziativa per gli atti di mero indirizzo, e anche negli altri casi, nel rispetto del principio del giusto procedimento e dell'adeguatezza dell'istruttoria spetta altresì:

a) al Presidente della Comunità Montana;

b) ai singoli componenti della Giunta.

3. Quando l'iniziativa per una proposta di deliberazione che non sia atto di mero indirizzo sia esercitata dal Presidente della Comunità Montana o da un altro componente dell'organo esecutivo, questa deve essere sottoposta preventivamente al competente responsabile del servizio per l'istruttoria tecnica e al responsabile del servizio finanziario per l'acquisizione del parere di regolarità contabile, qualora necessario secondo le norme del presente Statuto, del Testo Unico sugli Enti Locali, dei principi della legge n. 241/1990 e dei regolamenti della Comunità Montana.

4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

5. L'organo esecutivo può deliberare anche qualora i pareri di cui ai commi precedenti non siano favorevoli, purché la deliberazione contenga adeguata motivazione delle ragioni che hanno condotto il collegio a disattendere i pareri.

CAPO VI

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 53

Il Presidente della Comunità Montana

1. Il Presidente della Comunità Montana viene eletto dal Consiglio della Comunità Montana, nel suo seno, assieme agli altri componenti della Giunta.

2. Può essere eletto Presidente chi ricopre la carica di Consigliere, Assessore o Sindaco di uno dei Comuni che compongono la Comunità Montana.

3. Le dimissioni del Presidente della Comunità Montana comportano la decadenza dell'intera Giunta.

Art. 54

Il Presidente della Comunità Montana - Competenze

1. Il Presidente della Comunità Montana ha la rappresentanza istituzionale della Comunità Montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:

a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;

b) firma tutti gli atti nell'interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Direttore-Segretario o ai responsabili di servizio;

c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima;

d) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta congiuntamente al Segretario verbalizzante;

e) può conferire deleghe ai singoli componenti della Giunta, o rispondenti ai principali reparti organizzativi della Comunità Montana o in ragione di specifici incarichi legati all'attuazione delle linee programmatiche di mandato; le deleghe non fanno venire meno la collegialità dell'organo esecutivo;

f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;

g) coordina l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;

h) impartisce direttive nei confronti degli uffici e dei servizi, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

i) adotta, di concerto con il Direttore-Segretario e i responsabili di servizio, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

j) promuove, tramite il Direttore-Segretario indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

k) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;

l) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

m) risponde direttamente, o tramite l'Assessore competente, alle interrogazioni ed alle interpellanze dei Consiglieri;

n) indice i referendum;

o) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo;

p) stipula gli accordi di programma;

q) nomina e revoca, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio, i rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni;

r) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

s) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico sugli Enti Locali, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Art. 55

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti della Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

Art. 56

Status degli Amministratori - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Lo Status degli Amministratori, le aspettative, i permessi, i rimborsi delle spese, le indennità di missione e le indennità di carica, sono disciplinate dalla legge e da apposito decreto interministeriale.

2. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità sono quelle previste dalla legge per la carica di Consigliere comunale, Sindaco e Assessore, in quanto qualifiche soggettive indispensabili per assumere cariche presso la Comunità Montana.

3. Le norme del capo II del titolo III del d.lgs. n. 267/2000 che si riferiscono a situazioni relazionali tra i Comuni e le Province da una parte e altri soggetti,

come dipendenti, enti, aziende, istituzioni, società partecipate, appaltatori, concessionari, esattori, enti sovvenzionati, consulenti dall'altra, si intendono riferite dalla parte attiva alla Comunità Montana, e dalla parte passiva a soggetti in rapporto con la Comunità Montana medesima.

CAPO VII

RAPPRESENTANZA

Art. 57

Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale della Comunità Montana spetta al Presidente della Comunità Montana, salvo quanto attribuito ai responsabili degli uffici e dei servizi dagli artt. 107 e seguenti del medesimo decreto legislativo.

2. In particolare, la rappresentanza negoziale, sia per i contratti che per gli atti unilaterali a contenuto negoziale, spetta al responsabile dell'ufficio o servizio a ciò deputato, secondo l'organizzazione dell'Ente.

3. Gli atti di diritto privato a contenuto non negoziale sono parimenti attribuiti agli organi burocratici dell'Ente, secondo la specifica organizzazione esistente, così la legittimazione passiva alla ricezione degli atti sia a contenuto negoziale che non negoziale.

4. Nel caso previsto dall'ultima parte del comma precedente, l'indirizzo dell'atto al Presidente della Comunità Montana si intende rivolto al competente responsabile dell'ufficio o servizio.

Art. 58

Rappresentanza giudiziale

1. La Comunità Montana, in ossequio al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, sta in giudizio in persona del responsabile dell'ufficio o servizio competente per materia. Il responsabile competente è individuato nell'organo burocratico che ha compiuto l'atto o che ha posto in essere il comportamento, o che ha competenza nella specifica materia, sulla base degli atti di nomina, dell'attribuzione all'unità organizzativa cui è preposto, dei procedimenti amministrativi oggetto di controversia, dell'assegnazione dei poteri gestionali e di spesa.

2. Quanto stabilito al comma precedente vale sia per la legittimazione attiva, di proporre le liti, che per la legittimazione passiva, di resistere alle liti, nonché per il potere di transigere e conciliare.

3. Per la responsabilità amministrativa, contabile e penale, vale il principio della personalità della responsabilità di cui agli artt. 27 e 28 della Costituzione, e pertanto non si applicano le norme stabilite nei commi precedenti.

4. Per i casi residuali in cui il giudizio civile o amministrativo si instaura su atti o comportamenti non riferiti ad una competenza gestionale, ma ad una competenza politico-istituzionale, nonché per i casi di atti demandati espressamente alla competenza degli organi di governo della Comunità Montana, la rappresentanza giudiziale spetta al Presidente della Comunità Montana.

5. Quando la rappresentanza giudiziale è attribuita al responsabile dell'ufficio o servizio, questi, con proprio atto di determinazione, si costituisce in giudizio, nominando il legale di fiducia ed impegnando la relativa spesa, salvi i casi, previsti dalla legge, di capacità a stare in giudizio, senza l'assistenza del difensore.

6. Quando la rappresentanza giudiziale è attribuita al Presidente della Comunità Montana, questi si costituisce in giudizio, previa deliberazione di autorizzazione della Giunta, individua il legale di fiducia con proprio provve-

dimento e domanda l'assunzione dell'impegno di spesa al responsabile del servizio.

CAPO VIII NOMINE IN ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

Art. 59

Nomine dei rappresentanti in enti, aziende e istituzioni

1. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento dell'organo competente alla nomina, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di inadempiamento, il Difensore Civico, ove costituito o, in mancanza, il Prefetto, adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 267/2000.

2. Nell'esercizio del potere, attribuito dalla legge, di nominare, designare e revocare rappresentanti del Consiglio della Comunità Montana presso enti, aziende, istituzioni, il Consiglio medesimo, ove non sia diversamente disposto dalla legge, ed il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto di rappresentanza delle minoranze.

3. I rappresentanti della Comunità Montana nominati dal Presidente e i rappresentanti del Consiglio eletti da quest'ultimo debbono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE INTERNA

CAPO I UFFICI E PERSONALE

Art. 60

Norme applicabili

1. L'ordinamento degli uffici e del personale della Comunità Montana, ivi compresa la dirigenza, è disciplinato nel rispetto dei principi del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in quanto applicabili agli Enti Locali, nonché quelle contenute al capo I del titolo IV del d.lgs. 267/2000, nel presente Statuto, nel rispetto delle materie demandate alla competenza della contrattazione collettiva nazionale e integrativa.

Art. 61

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione della Comunità Montana si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;
- b) l'analisi e l'individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità per i gestori dei programmi e dei progetti, qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati sia ad essi imputabile;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Ai sensi della legge, dello Statuto e del regolamento, gli organi di gestione, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti.

3. Nell'emanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dell'Ente. A tal fine, la responsabilità di risultato è subordinata alla verifica di fattibilità.

Art. 62

Organizzazione degli uffici e del personale

1. La Giunta disciplina la dotazione organica del personale e, in conformità ai principi del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio, alla Giunta ed al Presidente e funzione di gestione attribuita al Direttore-Segretario ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. La dotazione organica del personale è qualitativamente e quantitativamente dimensionata in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dalla Comunità Montana anche su delega dei Comuni ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'Ente.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze della popolazione della Comunità Montana e dei Comuni che la compongono, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze della popolazione.

Art. 63

Indirizzi e criteri direttivi

1. Il Consiglio della Comunità Montana determina, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 64

Personale

1. La Comunità Montana promuove l'aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni amministrative erogate alla popolazione.

2. Realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e con l'opportuno ammodernamento delle strutture, la formazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Conformemente ai principi della legge e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti Locali, uno o più regolamenti di organizzazione disciplinano la dotazione organica del personale, il funzionamento degli uffici e dei servizi, le modalità di assunzione e cessazione dal servizio, gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento.

4. I regolamenti di organizzazione disciplinano l'attività dell'Ente che deve essere informata ai principi dettati dal precedente articolo, coniugati con le seguenti prescrizioni:

- a) trasparenza e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
- b) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane.

Art. 65

Flessibilità organizzativa

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed il perseguimento dei propri fini, la Comunità Montana si avvale in primo luogo dei propri uffici e servizi e del proprio personale.

2. Essa può avvalersi anche degli uffici dei Comuni, di altre Comunità Montane o di altri Enti operanti nel territorio, previo consenso degli Enti interessati, nonché di consulenti esterni, nel rispetto dei presupposti previsti dalla legge.

Art. 66

Doveri dei dipendenti

1. I dipendenti della Comunità Montana svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse della popolazione.

2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Il dipendente è altresì direttamente responsabile degli uffici e dei servizi e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. I dipendenti utilizzati dai Comuni per la gestione associata di funzioni e servizi devono adempiere ai loro compiti garantendo la parità di trattamento e l'informazione a tutti i Comuni associati.

Art. 67

Direttore-Segretario

1. La Comunità Montana si dota di un Direttore che svolga anche le funzioni di Segretario, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di organizzazione.

2. La funzione di Direzione-Segreteria può essere svolta anche in forma associata.

3. Il Direttore-Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

4. Il Direttore-Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, e oltre alle competenze di legge, in particolare:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività; partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, e redige i relativi verbali di seduta;

b) esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi;

c) predispone i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente Statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente; redige relazioni e progetti di carattere organizzativo; cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nell'interesse della Comunità Montana;

d) predispone il piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lettera a) del Testo Unico sugli Enti Locali, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del suddetto decreto legislativo o di un documento equivalente di attribuzione di risorse ed obiettivi ai responsabili degli uffici e dei servizi;

e) verifica la correttezza amministrativa e l'efficienza di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità;

f) il Direttore-Segretario può partecipare a Commissioni di studio e lavoro interne di Enti e, con l'autorizzazione del Presidente, a quelle esterne;

g) su richiesta, esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Presidente, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri;

h) il Direttore-Segretario, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nell'interesse della Comunità Montana i contratti ed autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Art. 68

Funzioni di Vicesegretario

1. In caso di assenza o impedimento del Direttore-Segretario il Presidente può attribuire le funzioni di Vicesegretario a un funzionario della Comunità Montana in possesso del titolo di studi previsto per l'accesso al concorso di Direttore-Segretario.

Art. 69

I Responsabili degli uffici o servizi

1. I responsabili degli uffici o dei servizi, con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni e i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione della Comunità Montana, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.

2. Ai responsabili degli uffici è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'Ente.

3. I funzionari sono preposti ai singoli servizi o uffici dell'organizzazione dell'Ente e sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e agli scopi fissati dagli organi elettivi.

Art. 70

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma precedente avviene previo esperimento di procedure di selezione disciplinate dai regolamenti di organizzazione dell'Ente.

Art. 71

Convenzioni organizzative con altri enti

1. Per una più efficace ed efficiente organizzazione, la Comunità Montana può stipulare con altri enti convenzioni organizzative per l'utilizzazione di personale, nel rispetto del regolamento di organizzazione e della contrattazione collettiva.

Art. 72
Collaborazioni esterne

1. I regolamenti di organizzazione possono prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non può essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

3. La scelta del collaboratore, se non si tratta di incarico fiduciario, deve avvenire sulla base della predeterminazione dei criteri di selezione.

Art. 73
Ufficio di Statistica

1. Può essere istituito l'Ufficio di Statistica ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 322/1989.

2. All'Ufficio di Statistica è assegnato personale in possesso di specifiche competenze in materia da reclutare secondo i principi di flessibilità organizzativa e secondo le norme dei regolamenti di organizzazione.

3. L'Ufficio di Statistica, oltre ai compiti previsti dalla legge, ha la funzione di raccogliere ed analizzare i dati demografici, economici, urbanistici etc., rilevanti ai fini della programmazione della Comunità Montana e dei Comuni di riferimento, e di supporto agli investimenti pubblici finalizzati allo sviluppo economico, sociale e civile del territorio.

CAPO II
CONTROLLI INTERNI

Art. 74
Principi generali del controllo interno

1. La Comunità Montana realizza i propri fini mediante una amministrazione per risultati, basata sulla programmazione e sul controllo successivo e concomitante alla gestione.

2. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta in continuo raccordo con la programmazione, l'Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) controllo sulla regolarità amministrativa e contabile al fine di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) controllo interno di gestione per verificare, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) sistema di valutazione permanente del personale;

d) controllo strategico al fine di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Art. 75
Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene svolto da organi interni all'Ente secondo le rispettive competenze come segue:

* controllo interno della legittimità e legalità dell'azione amministrativa svolta dal Direttore-Segretario, e, ove costituito, dal Difensore Civico;

* revisione economico finanziaria, svolta dal Revisore dei conti;

* controllo di regolarità contabile, svolto dal responsabile del servizio finanziario;

* controllo di regolarità della stipulazione dei contratti, mediante la determinazione a contrattare adottata dal responsabile del servizio.

Art. 76
Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni previste dal Testo Unico sugli Enti Locali, dalle altre leggi, dai contratti collettivi di lavoro e le ulteriori seguenti funzioni:

* assistenza tecnica nella redazione del piano economico-finanziario prodromico alla scelta della forma di gestione dei servizi pubblici locali;

* altre funzioni attribuite dal Consiglio.

2. Il Revisore dei conti è eletto dal Consiglio della Comunità Montana con le modalità stabilite dal Testo Unico sugli Enti Locali; il candidato, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

3. Nell'esercizio delle funzioni, il Revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera di competenza e sentire il Direttore-Segretario e gli incaricati delle posizioni organizzative della Comunità Montana o delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti della Comunità Montana in qualsivoglia ente cui la Comunità eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al Consiglio.

4. Il Revisore, se invitato, assiste alle sedute del Consiglio, delle Commissioni consiliari, della Giunta e dei consigli di amministrazione delle istituzioni; può, su richiesta del Presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla sua attività.

5. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 77
Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. L'organo competente, la modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione delle relazioni periodiche, sono disciplinati dal regolamento di organizzazione.

Art. 78
Sistema per la valutazione permanente del personale

1. Le prestazioni e le competenze organizzative del Direttore-Segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi, e i comportamenti degli stessi relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione, costituito secondo le modalità definite da regolamento di organizzazione, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.

3. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

4. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) conoscenza dell'attività del valutato;
- b) partecipazione dell'interessato al procedimento.

5. La procedura di valutazione è presupposto indispensabile ai fini dell'accertamento delle responsabilità dirigenziali del Direttore-Segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

6. Il regolamento disciplina la composizione e l'attività del nucleo di valutazione.

7. La valutazione del restante personale dipendente avviene secondo le norme dei contratti collettivi di lavoro e i regolamenti di organizzazione dell'Ente.

Art. 79

Controllo strategico

1. Il controllo strategico è finalizzato alla verifica dell'attuazione degli obiettivi strategici dell'Ente, e consiste nell'analisi preventiva e successiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme e dai documenti programmatici, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità dirigenziale e/o politica per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

TITOLO IV

METODOLOGIA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I

STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 80

Principi generali

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume, come criteri ordinari di lavoro, il metodo della programmazione e quello della cooperazione con altri enti pubblici operanti sul territorio, ed in primo luogo con i Comuni.

2. Allo scopo di consentire la massima collaborazione di enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dell'azione amministrativa mediante accordi, convenzioni, contratti ed atti paritetici in genere.

Art. 81

Attività amministrativa

1. Nello svolgimento dell'attività amministrativa, la Comunità Montana ispira la propria azione al rispetto della legalità formale e sostanziale, alla trasparenza, all'imparzialità e al buon andamento, alla semplificazione e allo snellimento procedurale.

2. A tal fine, adotta tutte le misure idonee per dare attuazione ai principi costituzionali contenuti negli artt. 97 e 98 della Costituzione, nella legge n. 241/1990 e nel D.P.R. n. 445/2000.

3. La Comunità Montana, per le medesime finalità indicate al comma precedente, adotta appositi regolamenti per la disciplina delle funzioni amministrative di competenza, nel rispetto del principio di uniformità minima dell'ordinamento locale di cui alla legge n. 131/2003.

4. Fino all'adozione dei regolamenti per la disciplina delle funzioni amministrative, si applicano le norme vigenti.

Art. 82

Strumenti di programmazione

1. La Comunità Montana realizza la programmazione attraverso i documenti contabili e previsionali previsti dal Testo Unico sugli Enti Locali, il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche previsto dalla normativa sui lavori pubblici, e tutti gli strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico sulla Montagna contenuto nella legge regionale n. 16/1999 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui:

- * il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- * la carta di destinazione d'uso del suolo;
- * i programmi annuali operativi;
- * i progetti speciali integrati;
- * i piani di settore e dei servizi.

2. La Comunità Montana, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, utilizza e favorisce tutti gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legge.

CAPO II

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 83

Servizi pubblici locali - natura e oggetto

1. La Comunità Montana, nell'ambito della propria competenza, provvede alla gestione dei servizi pubblici di cui è titolare, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, consistenti in una attività di fare rivolti ad una utenza indifferenziata dietro corrispettivo di una tariffa o canone.

2. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

3. La legge distingue, ai fini della scelta della forma di gestione, i servizi pubblici locali di rilevanza economica dai servizi privi di tale rilevanza.

4. La Comunità Montana, per la configurazione di un complesso di attività di rilevanza sociale come servizio pubblico locale non di rilevanza economica, assume a parametri:

- a) il tipo di servizio, l'utenza specifica, il sistema di relazione con l'utenza;
- b) il tipo di intervento nel sistema di riferimento per il servizio pubblico locale;
- c) l'esistenza o meno di fattori di mercato o di elementi che lo caratterizzano, l'assenza di uno specifico scopo lucrativo, l'assenza di rischio connesso all'attività, l'eventuale esistenza di finanziamenti pubblici.

5. La Comunità Montana individua per i servizi pubblici locali qualificabili come privi di rilevanza economica adeguati moduli gestionali.

6. Il presente Statuto distingue, ai fini della disciplina delle forme di gestione, tra servizi pubblici locali nella titolarità della Comunità Montana e servizi pubblici locali nella titolarità dei Comuni.

7. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si applicano la normativa statale, comunitaria e regionale vigente in materia.

Art. 84

Servizi pubblici locali di titolarità dei Comuni

Forme di gestione

1. I servizi pubblici di competenza dei Comuni di riferimento possono trovare nell'ambito territoriale della Comunità Montana la dimensione ottimale per la gestione associata, salvo che la legge non determini ambiti diversi.

2. La gestione associata dei servizi pubblici locali di spettanza dei Comuni nell'ambito territoriale della Comunità Montana avviene con le forme e le modalità disciplinate dagli artt. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La Comunità Montana assiste i Comuni nella redazione di studi per la fattibilità economica, mediante l'analisi costi - benefici, e giuridica della gestione associata dei servizi pubblici locali nell'ambito territoriale della Comunità Montana medesima.

4. La gestione associata dei servizi pubblici locali di spettanza dei Comuni non può esautorare i Comuni dai poteri di decisione, indirizzo e controllo che la legge attribuisce agli Enti Locali titolari dei servizi.

Art. 85

Servizi pubblici locali di titolarità della Comunità Montana - Forme di gestione

1. Le forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sono disciplinate dall'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni e dalle normative di settore.

2. Nei casi in cui la legge prevede la gara ad evidenza pubblica, questa è espletata secondo le norme vigenti e le competenze stabilite dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.

3. I criteri di aggiudicazione delle gare, se non previsti dalle discipline di settore, sono stabiliti dalla Comunità Montana.

4. Nella scelta delle forme organizzative dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, la Comunità Montana persegue l'obiettivo di assicurare alla comunità amministrata adeguati livelli di qualità, di quantità, di sicurezza e di equa distribuzione sul territorio, di economicità, di efficacia ed efficienza, con particolare riguardo alla garanzia dei livelli minimi a favore delle fasce svantaggiate della popolazione, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

5. Il Consiglio della Comunità Montana, ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, delibera di gestire i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica nelle seguenti forme:

a) in economia, quando le modeste dimensioni organizzative, operative o di rilevanza economica complessiva, del servizio o le specificità tecnico-operative, dell'utenza etc., dello stesso inducano a ritenere tale forma come la migliore per le potenzialità organizzative ed economiche dell'Ente;

b) mediante istituzione, in rapporto a tipologie di servizi per i quali sia necessario un controllo funzionale molto rilevante dell'Amministrazione;

c) mediante azienda speciale, per tipologie di servizi per i quali si voglia sperimentare un'impostazione multigestionale con interazioni operative con l'Amministrazione molto forti;

d) mediante società di capitali, con partecipazione totalitaria o mista, quest'ultima se giustificabile in termini di interazione strategica con il partner privato, con riferimento a situazioni nelle quali la gestione del servizio debba ritenersi necessariamente sviluppabile con moduli organizzativi ben strutturati, con configurazione avvicinabile a quella imprenditoriale;

e) mediante associazioni, costituite o partecipate dalla Comunità Montana, per situazioni nelle quali la gestione di alcune tipologie di servizi sia riferibile a moduli snelli, utili anche per garantire partnership significative con soggetti operanti nei sistemi locali di riferimento;

f) mediante fondazioni, per situazioni nelle quali la gestione di particolari tipologie di servizi possa essere razionalizzata facendo leva sulle peculiarità del modulo

(patrimonio e interazioni strutturate con gli altri fondatori).

6. La Comunità Montana può comunque avvalersi di altri modelli gestionali innovativi eventualmente sperimentabili.

7. La Comunità Montana procede all'affidamento del servizio al soggetto gestore secondo criteri di trasparenza ed imparzialità, in particolare previa gara ad evidenza pubblica nel caso di scelta del socio privato di società miste a partecipazione pubblica.

8. I servizi culturali e del tempo libero possono essere oggetto di affidamento diretto ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dalla Comunità Montana.

9. I rapporti tra la Comunità Montana e il soggetto gestore, relativi alla gestione di servizi sia di rilevanza economica che di servizi privi di tale rilevanza, sono regolati da un contratto di servizio.

Art. 86

Servizi pubblici locali di titolarità dei Comuni - Compiti della Comunità Montana

1. Qualora i servizi pubblici locali siano nella titolarità dei Comuni, la Comunità Montana favorisce l'aggregazione dei Comuni per la gestione associata delle reti e/o dell'erogazione dei servizi, nell'ambito territoriale di riferimento, ferma restando la competenza legislativamente fissata in capo ai singoli Consigli comunali in merito alla scelta della forma di gestione dei servizi pubblici locali di cui i Comuni sono titolari.

2. La Comunità Montana può anche acquisire la partecipazione nelle società costituite dai Comuni che la compongono per la gestione delle reti e degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, o per l'erogazione dei servizi o essere delegata a svolgere per conto dei Comuni le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali ad imprese idonee.

3. In ogni caso, parte sostanziale del contratto di servizio che viene stipulato con il soggetto gestore e del contratto di costituzione della società, sono i Comuni interessati che o stipulano direttamente il contratto, o conferiscono procura alla Comunità Montana che agisce anche in nome e per conto dei Comuni di riferimento e non soltanto in proprio.

4. I poteri di indirizzo e controllo che la legge stabilisce in capo agli Enti Locali titolari del servizio sono esercitati dai Comuni, salvo delega alla Comunità Montana.

5. La Comunità Montana può essere delegata a svolgere per conto dei Comuni servizi privi della rilevanza economica.

Art. 87

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. Nel caso di esercizio associato di servizi privi di rilevanza economica su delega dei Comuni, svolti in economia dalla Comunità Montana, i Consigli comunali, adottano un atto di delega ed il regolamento.

3. La delega deve disciplinare i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti interessati, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 88

Istituzioni - Costituzione

1. Il Consiglio della Comunità Montana, per l'esercizio di servizi privi di rilevanza economica, di cui è titolare l'Ente montano, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina

dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1, determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato e pubblico, nonché collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio della Comunità Montana al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

Art. 89

Bilancio dell'istituzione

1. L'istituzione ha un bilancio stralcio di quello della Comunità Montana e provvede al proprio funzionamento a mezzo del fondo di dotazione iniziale, dei contributi stanziati annualmente dalla Comunità Montana e di quelli erogati da altri enti pubblici o privati, dei proventi riscossi per i servizi e le attività svolti, delle oblazioni volontarie e delle liberalità disposte da enti o privati. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed i conti consuntivi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e successivamente approvati dal Consiglio della Comunità Montana in sede di approvazione dei propri bilanci.

Art. 90

Organi dell'istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, deve essere composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Presidente della Comunità Montana tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende o istituzioni pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo "status" dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

5. Il Consiglio d'Amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

6. Il Presidente dell'istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Presidente della Comunità Montana, previa procedura selettiva, con le modalità previste dal regolamento; dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

8. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per quanto non previ-

sto dal presente articolo, sono disciplinate dalle norme relative alle aziende speciali.

Art. 91

Aziende speciali - Costituzione

1. Il Consiglio della Comunità Montana, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali, anche consortili, per la gestione dei servizi pubblici locali di cui è titolare l'Ente montano, nei casi ammessi dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali e consortili sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni, approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Lo Statuto ed i regolamenti delle aziende speciali definiscono la composizione ed i poteri dei loro organi in modo da garantire ad essi la possibilità di attuare autonome scelte imprenditoriali, tali da realizzare l'equilibrio economico-finanziario e da assicurare, nell'ambito degli indirizzi indicati dalla Comunità Montana, autonomia nello svolgimento dell'attività, nell'organizzazione degli uffici e del personale, nelle modalità di erogazione dei servizi e di applicazione dei prezzi, nello stabilire forme di collaborazione con altre imprese pubbliche e private.

4. Il Consiglio della Comunità Montana approva lo Statuto.

Art. 92

Organi delle aziende speciali

1. Gli organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente delle aziende speciali, sono nominati dal Presidente della Comunità Montana, con proprio provvedimento, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente delle aziende consortili sono nominati in conformità di quanto previsto dallo Statuto, dalla convenzione e dai regolamenti del consorzio, ed in coerenza con le norme stabilite dal Testo Unico sugli Enti Locali.

4. Non possono essere nominati amministratori i componenti di Consigli o Giunte di Comuni appartenenti alla Comunità Montana ed i componenti del Consiglio e della Giunta della Comunità Montana.

5. Il Presidente ed i singoli componenti dei Consigli di Amministrazione possono essere revocati dal Presidente della Comunità Montana, previa comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti e nel rispetto del principio del contraddittorio per gravi violazioni di legge, dimostrata inefficienza o ripetuta inosservanza degli indirizzi della amministrazione della Comunità Montana.

Art. 93

Società a partecipazione pubblica locale

1. Negli Statuti delle società partecipate dalla Comunità Montana devono essere previste le forme di raccordo e di collegamento tra le società stesse e la Comunità Montana.

2. Nel caso di società costituite per l'erogazione di servizi pubblici di primaria importanza, o di una pluralità di servizi, la partecipazione della Comunità Montana, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni, devono essere approvati dal Consiglio della

Comunità Montana e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. La Comunità Montana sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Il Presidente della Comunità Montana, o un suo delegato partecipano all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

6. Per quanto non disposto dal presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica locale.

7. Per la gestione dei servizi locali di titolarità dei Comuni, la Comunità Montana può acquisire partecipazioni societarie in aggiunta alle partecipazioni dei Comuni titolari.

8. Qualora i Comuni deleghino la Comunità Montana a costituire una società a partecipazione pubblica locale per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni e/o per l'erogazione dei servizi, la delega si intende riferita all'attività amministrativa di supporto alla costituzione della società, esclusa, di norma, ogni sostituzione negli organi societari della Comunità Montana ai Comuni titolari di cui devono necessariamente far parte i Comuni deleganti.

9. Qualora i Comuni intendano delegare, con deliberazione del Consiglio comunale, al Presidente della Comunità Montana anche la partecipazione agli organi societari, devono essere previsti appositi strumenti di indirizzo e di controllo dei Comuni sull'attività del Presidente in seno a tali organi societari, eventualmente mediante apposite deliberazioni della Conferenza dei Sindaci.

Art. 94 Esclusioni

1. Le norme del presente capo si applicano esclusivamente ai servizi pubblici locali come definiti dall'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal presente Statuto e dalla costante giurisprudenza.

2. Non possono essere gestiti nella forme previste dagli artt. 113 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000 e dal presente capo, le pubbliche funzioni e i servizi - reparti organizzativi o uffici, fatte salve le norme sull'azienda speciale applicabili ai consorzi.

CAPO III GESTIONE ASSOCIATA - PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Art 95 Gestione associata

1. La Comunità Montana esercita in forma associata le funzioni amministrative ad essa delegate dai Comuni.

2. I Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee definite dalla Regione organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e di funzioni ad essi delegate e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di Comunità Montana.

3. A tal fine, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.

Art. 96 Gestione associata con altre Comunità Montane

1. La Comunità Montana può organizzare l'esercizio associato di funzioni e servizi di propria competenza o delegati dai Comuni, con altre Comunità Montane, qualora sia opportuna e conveniente una gestione in un ambito territoriale più vasto di quello della Comunità Montana singola.

2. I relativi rapporti di natura finanziaria, sono regolati da apposita convenzione.

Art. 97 Consorzi

1. In relazione a specifiche esigenze, la Comunità Montana può costituire o partecipare a Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi o funzioni.

2. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso, il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità Montana.

3. La conferenza dei Sindaci esprime atti di indirizzo e controllo al fine del corretto esercizio della rappresentanza del Presidente della Comunità Montana in seno all'Assemblea del Consorzio.

4. La Comunità Montana non può partecipare a Consorzi quando di essi ne facciano parte tutti i Comuni che la costituiscono.

5. Le modalità di costituzione del Consorzio sono previste dall'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 98 Delega a contrarre mutui

1. I Comuni possono delegare, con atto fondamentale del Consiglio comunale, alla Comunità Montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

Art. 99 Accordi di programma

1. Il Presidente della Comunità Montana, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Comunità Montana e di altri soggetti pubblici, può sottoscrivere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 100 Programmazione negoziata

1. La Comunità Montana, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile del territorio, promuove e valorizza tutte le forme di programmazione negoziata previste dalla legislazione vigente, quale forma di semplificazione amministrativa finalizzata allo sviluppo economico e civile della comunità amministrata.

2. La Comunità Montana promuove altresì ogni altra forma collaborativa con i privati, e gli Enti Locali interessati, con l'obiettivo di una migliore realizzazione dell'interesse pubblico allo sviluppo economico ed urbanistico del territorio.

Art. 101

Settori di promozione della gestione associata

1. La Comunità Montana, al fine di rendere effettivo il principio di sussidiarietà verticale anche per i piccoli Comuni, promuove la gestione associata di funzioni comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni, oltre che nei settori indicati all'art. 31 comma 8 della legge regionale n. 16/1999 e successive modifiche e integrazioni, soprattutto con riferimento alle nuove funzioni affidate ai Comuni in seguito al decentramento amministrativo.

Art. 102

Il piano pluriennale dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata

1. Sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio della Comunità Montana e dalla Conferenza dei Sindaci, la Giunta predispone il piano pluriennale dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata e lo sottopone alla Conferenza dei Sindaci per l'espressione del parere di competenza, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio della Comunità Montana assieme ai documenti di programmazione economico-finanziaria.

CAPO IV

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 103

Adesioni ad enti ed associazioni

1. La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (U.N.C.E.M.) ed alla sua Delegazione regionale.

2. Essa può altresì aderire ad altri enti, organismi ed associazioni che curino interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

3. Può inoltre aderire ad altri Enti ed organismi aventi scopi promozionali e socio-economici attinenti i suoi fini istituzionali.

Art. 104

Indirizzi ai partecipanti alle assemblee di enti, consorzi, società partecipate

1. Qualora in base a disposizioni legislative, regolamentari, del presente Statuto o degli statuti degli enti, consorzi, aziende, società partecipate, venga determinata la partecipazione del rappresentante della Comunità Montana, nella persona del Presidente o altro delegato, il rappresentante è tenuto a seguire gli indirizzi di governo espressi dall'Ente, formulati dagli organi di governo, secondo le competenze.

Art. 105

Regolamento sull'erogazione di contributi

1. La Comunità Montana stabilisce con apposito Regolamento, adottato dal Consiglio, criteri per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, compresi i Comuni componenti la Comunità Montana. Nelle more di approvazione del Regolamento l'assegnazione di benefici economici, di importo uguale o superiore ad Euro 1.500,00, è subordinata alla previa consultazione dei capigruppo consiliari.

2. L'erogazione dei benefici economici deve privilegiare i settori di intervento che rientrino in specifiche attribuzioni della Comunità Montana e per iniziative di valenza sovracomunale, secondo la logica della progressiva riduzione delle diverse velocità di sviluppo dei Comuni e dell'incentivo a quegli interventi che producono maggiori effetti positivi diretti e indiretti nel territorio della Comunità Montana.

Art. 106

Albo beneficiari di provvidenze economiche

1. La Comunità Montana istituisce, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche e i Comuni, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio, lo aggiorna annualmente e provvede all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

2. L'albo di cui al D.P.R. n. 118/2000, viene comunicato ai Comuni componenti la Comunità Montana per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori.

TITOLO V

TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 107

Partecipazione popolare

1. La Comunità Montana, al fine di avvicinare le istituzioni comunitarie alla popolazione insediata sul territorio, garantisce e promuove la partecipazione singola o associata, all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti su specifici problemi.

4. Allo scopo di favorire l'incontro tra popolazione attiva e istituti tradizionali di democrazia rappresentativa, si stabilisce la facoltà per i singoli o le associazioni di illustrare in Consiglio proposte, petizioni, istanze. Luoghi di incontro tra Amministrazione e funzionari e popolazione, potranno essere, fuori dal Consiglio, assemblee convocate dall'Amministrazione o da organismi di partecipazione su temi specifici al fine di informare, gestire e risolvere problemi.

5. La Comunità Montana adotta il metodo della concertazione con le parti sociali ed economiche.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 108

Associazionismo

1. La Comunità Montana riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

Art. 109

Contributi alle associazioni

1. La Comunità Montana può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. La Comunità Montana può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. La Comunità Montana può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato, riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 110
Volontariato

1. La Comunità Montana promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile o sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Art. 111
Consulte

1. La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. L'istituzione è deliberata dal Consiglio.

2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici di interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio.

3. Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia ed integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Comunità Montana.

5. L'istituzione, la composizione, il funzionamento ed il rapporto delle consulte con la Comunità Montana, possono essere disciplinati dal Regolamento.

CAPO III
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 112
Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio o la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3. L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L'organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dalla popolazione.

Art. 113
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio della Comunità Montana, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione, per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. Non sono ammesse petizioni sulle materie precluse ai referendum ai sensi del presente Statuto.

3. Le firme in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'Amministrazione devono essere autenticate ai sensi di legge.

4. La petizione è inoltrata al Presidente della Comunità Montana il quale, entro 30 giorni, la sottopone al giudizio di ammissibilità della Giunta, che si pronuncia sentito il parere del Segretario e, quindi, entro i successivi 60 giorni dalla pronuncia di ammissibilità, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio.

5. In caso di pronuncia di inammissibilità della petizione, la deliberazione relativa viene comunicata ai primi

tre firmatari e pubblicata mediante affissione negli appositi spazi presso tutti i Comuni della Comunità Montana e, ove possibile, pubblicata sul sito web dell'Ente montano.

6. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato nelle stesse forme previste al comma precedente, e comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio della Comunità Montana.

Art. 114
Proposte

1. Un gruppo di promotori non inferiore a 5 può avanzare al Presidente della Comunità Montana proposte volte a collaborare con gli organi dell'Ente e finalizzate ad indicare agli stessi il contenuto di deliberazioni da assumere in ordine alle funzioni amministrative del Comune.

2. La proposta, indirizzata al Presidente della Comunità Montana, deve indicare il contenuto della deliberazione da assumere e deve essere corredata dalle firme dei promotori e da quelle di un numero di elettori dei Comuni componenti la Comunità Montana non inferiore a 500.

3. Le firme dei promotori e degli elettori devono essere autenticate ai sensi di legge.

4. La proposta, qualora risultino adempiute le formalità richieste dal presente Statuto, viene affissa all'Albo Pretorio della Comunità Montana e, ove possibile, pubblicata sul sito web, entro 5 giorni dalla ricezione.

5. Si applicano alle proposte le stesse limitazioni all'ammissibilità che il presente Statuto prevede per i referendum.

6. L'ammissibilità della proposta viene deliberata dalla Giunta, su parere del Segretario e, ove occorra, degli altri responsabili dei servizi competenti per materia o, in caso di particolare complessità o per altri giustificati motivi, su parere di esperti esterni.

7. Il Presidente assegna l'istruttoria della proposta ai competenti responsabili di servizio e, una volta completata ed acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio entro 60 giorni dalla deliberazione di ammissibilità.

8. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

9. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi presso i Comuni della Comunità Montana e, ove possibile, sul sito web dell'Ente montano, e sono comunicate formalmente ai promotori.

Art. 115
Referendum

1. Su iniziativa di almeno 5 promotori, un numero di elettori residenti non inferiore a 500, può chiedere che vengano indetti referendum consultivi e abrogativi in tutte le materie di competenza della Comunità Montana o a questa delegate dai Comuni. Il referendum può essere indetto altresì:

* dal Consiglio della Comunità Montana, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

* dalla Giunta, nei soli casi previsti dal regolamento apposito.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo

quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- * Statuto;
- * Regolamento del Consiglio;
- * Piano di sviluppo;
- * Strumenti urbanistici;
- * Atti di bilancio e di assunzione di mutui;
- * Accordi di programma sottoscritti dal Presidente della Comunità Montana;
- * Atti in materia di personale;
- * Atti relativi a procedimenti espropriativi;
- * Nomine, elezioni, designazioni, revocche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, atti o questioni concernenti persone.

3. Non sono ammissibili referenda in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana o referenda il cui risultato esporrebbe la Comunità Montana a responsabilità nei confronti di terzi, o a difficoltà finanziarie.

4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione, tale da non ingenerare equivoci.

5. Sono ammesse richieste di referendum, anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti della Comunità Montana, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

6. Il quesito referendario, qualora risultino adempiute le formalità richieste dal presente Statuto e dall'apposito regolamento, viene affisso all'Albo Pretorio e, ove possibile, sul sito web dell'Ente montano entro 5 giorni dalla ricezione.

7. Il quesito referendario viene inviato anche ai Comuni componenti la Comunità Montana affinché provvedano alla pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori.

8. L'ammissibilità del quesito referendario viene deliberata dalla Giunta, su parere del Segretario e, ove occorra, degli altri responsabili dei servizi competenti per materia o, in caso di particolare complessità o per altri giustificati motivi, su parere di esperti esterni.

9. Il Consiglio adotta un regolamento, previa consultazione della Conferenza dei Sindaci e con il supporto dell'ufficio di promozione ed organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi, nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

10. Il Consiglio deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere in merito all'oggetto della stessa.

11. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

12. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

13. Nel caso in cui il quesito, sottoposto a referendum, sia approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

14. La richiesta di referendum, comunque, deve essere presentata tra il 1° giugno ed il 31 ottobre di ogni anno per prevedere la spesa occorrente in sede di predisposizione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Art. 116

Accesso agli atti

1. Ciascuno ha libero accesso alla consultazione degli atti della Comunità Montana e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di terzi di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Presidente della Comunità Montana, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. Il diniego deve essere motivato.

Art. 117

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti della Comunità Montana, delle aziende speciali e delle istituzioni, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Comunità Montana, che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi della Comunità Montana.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, soprattutto con riferimento alle nuove tecnologie informatiche e telematiche.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge n. 241/1990.

Art. 118

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Presidente della Comunità Montana interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 60 giorni.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO ASSOCIATO

Art. 119

Costituzione

1. I Comuni possono delegare alla Comunità Montana l'istituzione del Difensore Civico Associato.

2. L'esercizio delle funzioni del Difensore Civico associato viene regolato da apposito disciplinare elaborato ed approvato secondo le procedure previste dal presente Statuto per la delega di funzioni alla Comunità Montana.

3. Il Difensore Civico svolge ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione.

zione della Comunità Montana e dei Comuni deleganti, nonché di tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

4. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi elettivi o burocratici della Comunità Montana e dei Comuni deleganti, ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

Art. 120

Funzioni di garanzia

1. Il Difensore Civico garantisce, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dagli statuti e dal regolamento, l'imparzialità e il buon andamento, per quanto attiene all'attività svolta dai Comuni deleganti e dalla Comunità Montana, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il Difensore Civico verifica il grado di attuazione, da parte degli uffici dei Comuni deleganti e della Comunità Montana, dei principi di semplificazione, snellimento burocratico e il grado di utilizzazione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive, sia nell'interesse dei cittadini-utenti, che nell'interesse delle imprese.

3. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività svolta dalla Comunità Montana e dalle Amministrazioni comunali deleganti. Su richiesta dei soggetti interessati o d'ufficio, il Difensore Civico cura la regolarità e la correttezza dei procedimenti amministrativi della Comunità Montana e dei Comuni deleganti e la garanzia dei diritti degli utenti nella gestione dei servizi pubblici.

4. Nelle funzioni di garanzia di cui al presente articolo, il Difensore Civico si esprime prevalentemente attraverso poteri di segnalazione al Consiglio.

Art. 121

Funzioni di controllo eventuale

1. Il Difensore Civico svolge altresì le funzioni di controllo eventuale sugli atti di cui all'art. 127 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle deliberazioni della Comunità Montana e delle Amministrazioni comunali della gestione associata riguardanti:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni del personale.

2. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate su richiesta scritta e motivata, di un quarto dei Consiglieri della Comunità Montana, ovvero di un quinto dei Consiglieri dei singoli Comuni associati con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

3. La richiesta, formulata entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio della deliberazione opposta, deve contenere l'indicazione delle norme violate.

4. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia viziata da incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, ne dà comunicazione all'Ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 122

Funzioni di controllo sostitutivo

1. Il Difensore Civico provvede, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 267/2000, a nominare il commissario ad acta qualora la Comunità Montana o i Comuni associati,

sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge o per Statuto.

Art. 123

Relazione

1. Il Difensore Civico presenta annualmente al Consiglio comunitario e ai Consigli dei Comuni associati, una relazione sull'attività svolta, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. La relazione è svolta con riferimento tanto alle funzioni di garanzia che a quelle di controllo eventuale, con le osservazioni e le proposte di carattere generale atte a migliorare il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza e la semplificazione dell'attività amministrativa e i livelli di garanzia dei cittadini utenti nei confronti dei gestori dei pubblici servizi di competenza della Comunità Montana o dei Comuni deleganti; inoltre può inviare al Consiglio comunitario e ai Consigli dei Comuni associati relazioni su questioni specifiche.

3. Il Difensore Civico, nella relazione, può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento delle attività amministrative e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

Art. 124

Requisiti

1. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale e deve essere scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza ed obiettività di giudizio, nonché di particolare competenza giuridico-amministrativa in quanto in possesso di Laurea in Giurisprudenza e con specifica competenza nel diritto amministrativo e degli Enti Locali.

2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con incarichi nei partiti politici.

Art. 125

Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti alla carica di Difensore Civico:

a) coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità nei confronti della carica di Consigliere comunale;

b) coloro che, rispetto alla Comunità Montana e ai Comuni interessati, alle istituzioni, aziende, consorzi, società ed enti dagli stessi dipendenti od ai quali essi partecipano, si trovano in una delle seguenti posizioni:

* amministratori o dipendenti anche con rapporto a tempo determinato;

* esercitano le funzioni di revisore dei conti;

* effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo;

c) coloro che sono stati candidati nelle ultime elezioni amministrative e nelle ultime elezioni politiche;

d) i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;

e) i Parlamentari europei e nazionali;

f) il coniuge, i parenti o affini entro il quarto grado con i Consiglieri comunali, con i dipendenti o con il Segretario della Comunità Montana, i Segretari comunali e i responsabili di uffici o servizi dei Comuni deleganti;

g) gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con la Comunità Montana o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.

Art. 126
Decadenza

1. Qualora successivamente all'elezione venga accertata l'esistenza originaria di una causa di ineleggibilità, il Consiglio della Comunità Montana provvede a dichiarare la decadenza dell'eletto alla carica di Difensore Civico con le stesse modalità con cui si è proceduto alla sua elezione, con le garanzie del contraddittorio e le procedure previste per la dichiarazione di decadenza del Consigliere in quanto compatibili.

Art. 127
Elezione

1. Il Presidente della Comunità Montana pubblica un avviso all'Albo Pretorio e, ove possibile, sul sito web dell'Ente, e agli Albi Pretori - e, ove possibile, relativi siti web - dei Comuni componenti la Comunità Montana e su almeno 2 giornali di cui uno a diffusione provinciale, per la presentazione della candidature alla carica di difensore civico.

2. L'avviso deve indicare i requisiti richiesti e i criteri di valutazione dei curricula.

3. I curricula vengono esaminati preventivamente da una Commissione presieduta dal Segretario, che predispone una graduatoria sulla base dei criteri obiettivi di valutazione indicati nell'avviso e la sottopone al Consiglio.

4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunitario a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti e rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, è rieleggibile una sola volta ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Art. 128
Indennità e rimborso spese

1. Al Difensore Civico spetta una indennità di funzione nella misura pari a quella attribuita agli Assessori della Comunità Montana, nonché il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, per i viaggi compiuti nel territorio dei Comuni convenzionati per accertamenti e verifiche per l'attività del suo ufficio.

Art. 129
Sede e mezzi

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione della Comunità Montana, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

Art. 130
Diritto d'accesso

1. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici comunitari e comunali le informazioni, nonché le copie di atti e documenti necessari per l'esercizio delle funzioni senza che possa essergli opposto alcun diniego, salvo il segreto d'ufficio previsto dalla legge.

2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 131
Autonomia finanziaria

1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale approvato con d.lgs. 267/2000, Parte seconda, che si applica anche alle Comunità Montane.

2. I provvedimenti con i quali sono affidate funzioni amministrative alla Comunità Montana per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 132
Il tesoriere

1. La Comunità Montana, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, istituisce un proprio servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, la Comunità Montana può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

3. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio della Comunità Montana.

4. Il tesoriere compie il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti dell'Ente o da apposita convenzione.

5. Qualora l'organizzazione dell'Ente e del tesoriere lo consentano, il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario della Comunità Montana ed il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

TITOLO VII
AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 133
Autonomia normativa

1. L'autonomia normativa della Comunità Montana si esprime nell'autonomia statutaria e regolamentare.

Art. 134
Statuto

1. La Comunità Montana adotta lo Statuto nei modi previsti dalla legge.

2. Lo Statuto nel rispetto della Costituzione, dei principi delle leggi statali e regionali, e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la compongono, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento della Comunità Montana.

3. Ad esso devono conformarsi tutti i sottordinati atti normativi.

4. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.

5. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio, in analogia a quanto previsto dall'art. 10 delle preleggi per gli atti normativi dello Stato.

6. La proposta di abrogazione totale dello Statuto non può essere deliberata se non è contestualmente accompagnata dalla proposta di un nuovo testo che sostituisca integralmente quello che si intende abrogare.

7. Contestualmente alla sostituzione, modificazione od integrazione di parti dello Statuto, il Consiglio provvede alla presa d'atto del nuovo testo integrato dello Statuto.

Art. 135
Regolamenti

1. La Comunità Montana emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dallo Statuto e può ema-

nare regolamenti in generale nelle materie di propria competenza.

2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

3. La proposta di adozione del regolamento deve essere accompagnata da una relazione sulla sostenibilità organizzativo-amministrativa delle nuove norme e sull'impatto del regolamento sulle norme in vigore.

4. I regolamenti e le successive modifiche sono adottate dal Consiglio, salvo che la legge preveda una competenza dell'organo esecutivo.

5. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente disposto.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE

Art. 136

Norme transitorie

1. Fino alla data di efficacia del presente Statuto, si applicano le norme del precedente e dei regolamenti vigenti della preesistente della Comunità Montana Valli Gesso-Vermentagna-Pesio.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto si applicano le disposizioni ivi contenute che non abbisognano di norme attuative.

3. Qualora lo Statuto rinvii a regolamenti o ad altri atti amministrativi, fino all'adozione di tali atti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

Art. 137

Organo rappresentativo

1. Il Consiglio della Comunità Montana deve essere ricostituito nella composizione determinata dal presente Statuto in occasione del suo primo rinnovo successivo all'entrata in vigore dello Statuto.

2. A tal fine, i Consigli comunali interessati dal rinnovo elettorale eleggono i propri rappresentanti secondo le norme del presente Statuto.

3. I Comuni non interessati dal rinnovo elettorale, non devono procedere a nuove elezioni dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana.

Art. 138

Organo esecutivo

1. L'organo esecutivo, nella composizione prevista dal presente Statuto, viene eletto in occasione del suo primo rinnovo successivo all'entrata in vigore dello Statuto.

ALTRI ANNUNCI

ANAS S.p.A - Torino

Procedimento di accessione invertita in Comune di Sale

L'ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per il Piemonte - con Sede in Torino Corso Matteotti n. 8

fa noto

che presso l'Albo Pretorio del Comune di Sale (AL) per trenta giorni consecutivi a partire dal 15/04/2005, trovasi depositato, insieme ai Piani Particellari, l'Elenco delle Ditte proprietarie dei terreni intestate a Catasto del Comune di Sale oggetto di accessione invertita a sensi dell'art. 43 del T.U. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Detti terreni costituenti di fatto sedime della S.S. N° 211 "della Lomellina", a seguito dell'avvenuta irreversibile trasformazione, risultano di proprietà privata poiché il procedimento espropriativo risalente all'anno 1980 non venne concluso con la pronuncia dell'espropriazione dei terreni occupati in capo al Patrimonio Indisponibile dell'ANAS S.p.A.

Chiunque possa avervi interesse è invitato a prendere conoscenza degli anzidetti Atti ed a presentare le sue eventuali osservazioni scritte in merito da indirizzare all'ANAS S.p.A. c/o Studio Tecnopea, Via Polonghera n. 52, 10138 Torino nel termine perentorio di giorni trenta dalla presente pubblicazione.

Alle Ditte proprietarie risultanti dai Registri Censuari del Catasto ove rintracciabili è data comunicazione diretta del presente procedimento mediante notifica

Torino, 22 aprile 2005

ANAS S.p.A.
Sigismondo Lemme

1

Agenzia Territoriale per la Casa - Torino

Alloggi edificati nel Comune di Vinovo con i finanziamenti della L. 179/92: graduatoria definitiva

Si informa che in data 22/4/2005 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Vinovo e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino la graduatoria definitiva formulata seguito del bando di concorso per l'assegnazione in locazione di 24 alloggi siti in Vinovo, Tetti Rosa edificati con i finanziamenti della L.179/92.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Giorgio Ardito

2

Agenzia Territoriale per la Casa - Torino

Alloggi edificati nel Comune di Piossasco con i finanziamenti della L. 179/92: graduatoria definitiva

Si informa che in data 22/4/2005 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Piossasco e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino la graduatoria definitiva formulata seguito del bando di concorso per l'assegnazione in locazione di 17

alloggi siti in Piossasco - Via Cumiana/Via Cavour edificati con i finanziamenti della L.179/92.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Giorgio Ardito

3

Comune di Bardonecchia (Torino)

Avviso di adozione piano definitivo di zonizzazione acustica riguardante tutto il territorio di Bardonecchia

In data otto aprile 2004 con deliberazione n. 15 il Consiglio Comunale del Comune di Bardonecchia ha adottato il piano definitivo di Zonizzazione acustica redatto dall'Ing. Marco Vigone dello studio I.E.C. di Torino aggiornato alle controdeduzioni e alle osservazioni pervenute dalla Provincia di Torino.

Detto piano è composto da cinque planimetrie ed una relazione, visibili presso l'ufficio Edilizia Privata del Comune di Bardonecchia per 60 giorni consecutivi.

Bardonecchia, 28 febbraio 2005.

Il Responsabile del Servizio
Francesco Durando

4

Comune di Barge (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.03.2005 "Piano di Recupero area e fabbricati in Via Giolitti n. 68, proposto dai Sigg. Balangero Marco e Grazia. Approvazione"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare gli elaborati costituenti il Piano di Recupero relativo agli immobili individuati catastalmente al Foglio 67 mappali 182, 183, 185 e 509 del N.C.E.U. presentato dai Sigg. Balangero Marco e Grazia, a firma dell'Arch. Marisa Biolatto con la collaborazione del Geom. Francesco Frenchia, di seguito elencati: - Relazione - Tavola delle fotografie - Planimetria dei punti di ripresa fotografica - Tavola delle planimetrie: Scala 1:2000 e 1:200 - Stato di fatto - Tavola di Pianta e Sezioni: scala 1:100 - Stato di fatto - Tavola dei prospetti: scala 1:100 - Tavola di progetto: scala 1:100 - Stima dei lavori - Bozza di convenzione;

2. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul B.U.R. della Regione Piemonte al fine dell'efficacia del Piano di Recupero;

3. di autorizzare il Responsabile dei Servizi Tecnico-manutentivo e Lavori pubblici, Arch. Francesco Favitta, in rappresentanza del Comune di Barge, alla sottoscrizione della convenzione, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nonché ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni formali che si rendessero necessarie od opportune in fase di stipulazione dell'atto convenzionale; - omissis-

5

Comune di Bassignana (Alessandria)

Espropriazioni per pubblica utilità: Avviso di deposito degli atti per l'esproprio di immobili, siti nel Comune di Bassignana, necessari alla sistemazione dell'incrocio esistente al Km 6+392 lungo la SP 78 "Valenza Rivellino" in territorio del Comune di Bassignana

Il Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 10 Legge 22.10.1971 n. 865 e successive modifiche sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e su richiesta della Provincia di Alessandria

(omissis)

rende noto

che presso la Segreteria di questo Comune, e per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 5 Maggio 2005, data di inserzione del presente avviso nel BUR della Regione Piemonte, trovasi depositata ogni utile documentazione riguardante i lavori di sistemazione dell'incrocio esistente al Km 6+392 lungo la SP 78 "Valenza Rivellino" in territorio del Comune di Bassignana consistenti in:

1. relazione esplicativa dell'opera;
2. elenco delle Ditte iscritte negli Atti Catastali;
3. piano particellare relativo alle aree da espropriare;
4. planimetria del piano urbanistico vigente con evidenziate le aree da espropriare.

Chiunque possa avervi interesse è invitato a presentare le proprie osservazioni scritte, entro il predetto termine, depositandole presso la Segreteria Comunale.

(omissis)

Il Sindaco
Rosalba Pelizzari

6

Comune di Beinette (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17 febbraio 2005 "Riclassificazione come strada comunale di un tratto della strada vicinale Via Riffredo" - Estratto

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

2) Di classificare come strada comunale il tratto della strada vicinale "di Riffredo" descritto nell'allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3) Di inserire il suddetto tratto di strada nei registri degli inventari dei beni immobili demaniali comunali;

(omissis)

Beinette 26 aprile 2005

Il Sindaco
Renato Picollo

Il Segretario Comunale
Manuela Casales

Allegato

A) Strade Urbane

N.		1
Descrizione		Via Riffredo
Attribuzione		Demanio strade
Caposaldi	Inizio	Strada provinciale Via Circonvallazione
	Termine	Bealera dei Casali
Larghezza (m.)		4,00
Lunghezza (m.)		630
Tipo Pavimentazione		Asfalto
Note		

Beinette 17.02.2005

Il Sindaco
Renato PicolloIl Segretario Comunale
Manuela Casales

7

Comune di Calliano (Asti)

Graduatoria provvisoria assegnazione alloggi E.R.P. in Calliano

Si comunica che in data 16.04.05 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune la graduatoria provvisoria redatta dalla Commissione assegnazione alloggi E.R.P. presso l'A.T.C. dell'Agenzia della Provincia di Asti relativa al Bando di concorso del 18.11.2004 per l'assegnazione di alloggi in Calliano.

Calliano, 22 aprile 2005

Il Sindaco
Paolo Belluardo

8

Comune di Cannero Riviera (Verbania Cusio Ossola)

Bando per l'assegnazione dei posteggi sul mercato settimanale

Il Comune di Cannero Riviera intende assegnare in regime di concessione decennale i posteggi disponibili sul mercato settimanale.

Il mercato viene effettuato ogni venerdì dalle ore 6.00 alle ore 13.00.

Il mercato comprende n. 3 posteggi disponibili.

I commercianti interessati all'assegnazione dei posteggi devono presentare istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il procedimento per le autorizzazioni si concluderà entro 90 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

Il testo integrale del presente bando e lo schema per la presentazione delle domande sono disponibili presso l'Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune.

Cannero Riviera, 21 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio
Benito Donini

9

Comune di Caprie (Torino)

Classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la L.R. 52 del 20.10.2000

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 05.11.2004, esecutiva, esaminate le osservazioni pervenute in ordine alla proposta di "Classificazione Acustica del Territorio Comunale", quest'ultima è stata approvata in via definitiva.

Caprie, 21 aprile 2005

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Patrizia Volturo

10

Comune di Castagnole Piemonte (Torino)

Avviso pubblicazione bando pubblico per l'assegnazione dei posti fissi liberi del mercato settimanale del venerdì nel Comune di Castagnole Piemonte

Il Responsabile Ufficio Commercio

In esecuzione della determinazione n. 55 del 22.4.2005 ed ai sensi della normativa vigente in materia

rende noto

E' indetta la procedura selettiva per l'assegnazione dei posti fissi liberi del mercato settimanale del venerdì nel Comune di Castagnole Piemonte come di seguito individuati:

N. 6 posti fissi - Mercato del venerdì' - Settore non alimentare- Piazza Cesare Battisti

Numero	Ubicazione	Misure	Mq.
10	P.zza Cesare Battisti	7 x 4	28
12	P.zza Cesare Battisti	7 x 4	28
15	P.zza. Cesare Battisti	8 x 4	32
16	P.zza. Cesare Battisti	6 x 4	24
18	P.zza. Cesare Battisti	6 x 4	24
19	P.zza. Cesare Battisti	6 x 4	24

N. 1 posto fisso - Mercato del venerdì' - Produttori agricoli - Piazza Cesare Battisti

Numero	Ubicazione	Misure	Mq.
20	Piazza Cesare Battisti	5 x 4	20

N. 2 posti fissi - Mercato del venerdì' - Settore alimentare - Piazza Cesare Battisti

Numero	Ubicazione	Misure	Mq.
8	Piazza Cesare Battisti	5 X 3	15
17	Piazza Cesare Battisti	5 X 4	20

Le domande di assegnazione devono essere inviate a pena di esclusione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Castagnole Piemonte entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo la pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il testo integrale del presente bando con le modalità di concorso ed il relativo fac-simile di domanda sono reperibili presso l'Ufficio Commercio sito al primo piano del Palazzo Comunale - Via Roma 2 - Castagnole Piemonte.

Per eventuali informazioni: Ufficio Commercio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni lavorativi (sabato escluso). Tel: 0119862811

Castagnole Piemonte, 22 aprile 2005

Il Responsabile Ufficio Commercio
Massimo Savino

11

Comune di Ciconio (Torino)

Proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico
rende noto che

Il Consiglio Comunale con atto n. 7 del 25.02.2005, ha approvato la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R.52/2000;

Che gli elaborati del Piano sono depositati per l'esame presso l'Ufficio Segreteria per 30 gg. consecutivi a decorrere dal 04.05.2005;

Che nei successivi 60 gg. e cioè entro il 20.07.2005 ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune ed alla Provincia di Torino proposte ed osservazioni.

Ciconio, 27 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Simona Aimino

12

Comune di Cinaglio (Asti)

Delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 25 marzo 2005

Il Consiglio Comunale

Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 10 del 10/09/2004 avente ed oggetto "Adozione definitiva del progetto di variante al Piano regolatore generale del Comune di Cinaglio per il suo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico";

(omissis)

delibera

(omissis)

Di adottare l'elaborato relativo alle "Schede normative" modificate e le disposizioni che coordinano per le singole zone urbanistiche, le previsioni del Piano con le prescrizioni derivanti dall'introduzione delle classi di pericolosità geologica ai sensi della Circolare P.R.G. n. 7/LAP/1996;

13

Comune di Costigliole d'Asti (Asti)

Estratto Decreto di esproprio n° 2 del 19.04.2005. Piano Particolareggiato del Piano delle Aree per Insediamenti Produttivi in frazione Boglietto. Procedura espropriativa ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n° 327/01

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Responsabile del Settore Tecnico Comunale con decreto n° 2 del 19.04.2005 ha pronunciato a favore del Comune di Costigliole d'Asti l'espropriazione degli immobili qui di seguito descritti, necessari per la realizzazione delle opere infrastrutturali del Piano Particolareggiato del Piano delle Aree

per Insediamenti Produttivi in frazione Boglietto, di proprietà delle ditte a fianco di ciascuno segnate:

a) terreno distinto in Catasto: Comune di Costigliole d'Asti, Foglio n° 34 particella n° 398 intestato a Barbero Giuseppe (omissis), confinante a nord con mappale n° 351, ad ovest con mappale n° 338, a sud con mappale n° 658, ad est con mappale n° 355, della superficie di mq. 1.504,00, con indennità pari a euro 12.617,00;

b) terreno distinto in Catasto: Comune di Costigliole d'Asti, Foglio n° 34 particella n° 658 intestato a Barbero Giuseppe (omissis), confinante a nord con mappale n° 398, ad ovest con mappale n° 338, a sud con mappale n° 357, ad est con mappale n° 355, della superficie di mq. 1.665,00, con indennità pari a euro 14.325,00;

c) terreno distinto in Catasto: Comune di Costigliole d'Asti, Foglio n° 34 particella n° 415 intestato a Negro Michele (omissis) e a Rapalino Gemma (omissis), confinante a nord con strada comunale Verlenga e con mappale n° 343, ad ovest con mappale n° 342, a sud con mappale n° 350, ad est con mappali n° 346 e n° 347, della superficie di mq. 3.741,00, con indennità pari a euro 29.944,00.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.

Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale
Rita Gonella

14

Comune di Costigliole d'Asti (Asti)

Estratto Decreto di esproprio n° 3 del 20.04.2005. Piano Particolareggiato del Piano delle Aree per Insediamenti Produttivi in frazione Motta. Procedura espropriativa ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n° 327/01

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Responsabile del Settore Tecnico Comunale con decreto n° 3 del 20.04.2005 ha pronunciato a favore del Comune di Costigliole d'Asti l'espropriazione degli immobili qui di seguito descritti, necessari per la realizzazione delle opere infrastrutturali del Piano Particolareggiato del Piano delle Aree per Insediamenti Produttivi in frazione Motta, di proprietà delle ditte a fianco di ciascuno segnate:

d) terreno distinto in Catasto: Comune di Costigliole d'Asti, Foglio n° 27 particella n° 81 intestato a Boella Lucia Teresa (omissis) confinante a nord con mappale n° 82 ad ovest con mappale n° 80 a sud con mappale n° 78 ad est con mappale n° 134, della superficie di mq 2.934,00, con indennità pari a euro 24.939,00;

e) terreno distinto in Catasto: Comune di Costigliole d'Asti, Foglio n° 27 particella n° 82 intestato a Boella Lucia Teresa (omissis) confinante a nord con mappale n° 85 ad ovest con mappale n° 83 a sud con mappale n° 81 ad est con mappale n° 134 e mappale n° 314, della superficie di mq 2.165,00, con indennità pari a euro 18.402,50.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.

Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale
Rita Gonella

15

Comune di Crevacuore (Biella)

Avviso di approvazione definitiva del Piano di classificazione acustica - Legge regionale 20/10/2000 n. 52

Il Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo

avvisa che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 22/2/2005, eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato definitivamente il Piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Gli elaborati del Piano stesso e la relativa deliberazione CC n. 4 del 22/2/2005 sono depositati presso l'ufficio tecnico comunale e, chiunque potrà prenderne visione in orario d'ufficio.

Crevacuore, 27 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo
Natalio Pera Caciolo

16

Comune di Front (Torino)

Determinazione Resp. Serv. Tecnico n° 38 del 09/03/2005 - Costruzione di nuova strada di accesso al campo sportivo e canalizzazione acque superficiali - Esproprio definitivo di immobile sito nel territorio del comune di Front necessario alla realizzazione di una nuova strada di collegamento al campo sportivo

Comune di Front - Via G. Falcone 7 - Tel.: 011/9251510 - Fax: 011/9251749

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(omissis)

determina

1) In favore del Comune di Front è autorizzato l'esproprio definitivo sugli immobili siti nel territorio Comunale, occorrente per la costruzione dell'opera citata in premessa e descritto nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento;

2) Il Sindaco del comune di Front è incaricato della notifica della presente determinazione agli aventi diritto, nonché della registrazione della voltura e della trascrizione presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari;

3) Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data medesima.

Il Responsabile del Servizio
Basiletti Fulvio

17

Comune di La Morra (Cuneo)

Avviso di deposito di piano di recupero

Il Responsabile del Servizio

avvisa

- che gli atti di progetto della proposta di piano di recupero di iniziativa privata presentata dalla Soc. Margherita s.r.l., Leg. Rapp. Sig. Ferrero Giovanni Michele, relativi all'immobile sito in La Morra - Fraz. S.Maria B.ta Serra dei Turchi, adottata dal C.C. con delibera n. 7 del 12.04.2005, esecutiva ai sensi di legge, saranno depositati al pubblico, dal 04/05/2005 al 04/06/2005

presso l'Ufficio Tecnico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

- le eventuali osservazioni nel pubblico interesse, a norma del 1° comma dell'art. 40 della L.R.P. n. 56/77 e s.m. e i. dovranno essere redatte in triplice copia di cui una su competente carta bollata, e presentate al Comune entro le ore 13.00 del giorno 05.07.2005. Anche i grafici eventualmente prodotti a corredo di dette osservazioni dovranno essere presentati in triplice copia di cui una munita di competente marca da bollo.

- il suddetto termine di presentazione delle osservazioni ha carattere perentorio.

La Morra, 27 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Rossi

Il Sindaco
Matteo Bosco

18

Comune di Mombarcaro (Cuneo)

Delibera C.C. n. 11 del 23.3.2001 - Classificazione strada interpodereale di uso pubblico denominata delle "Vigne" fra le strade comunali

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di classificare la strada interpodereale di uso pubblico denominata delle "Vigne" e definita come da planimetria allegata, quale strada comunale ai sensi e per gli effetti della L.R. 21.11.1996, n. 86, con attribuzione al demanio stradale questo Comune che ne curerà la manutenzione e la gestione;

- di allegare alla presente deliberazione copia della planimetria di individuazione della strada oggetto della presente classificazione;

N. ord. 6 - strada comunale esterna: "Vigne"

Inizio strada: strada provinciale loc. S. Bernardo-Vaccaro-Vigne-Freisa - confini Prunetto

Lunghezza ml. 3.200 - larghezza ml. 3,00

- di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni dando atto che nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivate opposizioni.

- di disporre la pubblicazione della parte dispositiva della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, Piazza Castello n. 165, Torino ai sensi e per gli effetti di cui al 5° comma dell'art. 3 della L.R. 21.11.1996 n. 86.

19

Comune di Monastero di Vasco (Cuneo)

Estratto della deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 16.03.2005 "Esame osservazioni presentate al Piano Edilizia Economica Popolare ed approvazione del progetto definitivo"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di accogliere l'osservazione al P.E.E.P. adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 22/12/2004, presentata dalla ditta Amenta Costruzioni srl - via E. Filiberto, 6 - 12100 Cuneo;

Di approvare nella sua forma definitiva che tiene conto dell'osservazione presentata il Piano Edilizia Economica Popolare costituito dalla seguente documentazione:

Documenti

- Relazione illustrativa
- Norme di attuazione
- Bozza di convenzione
- Documentazione fotografica

Elaborati grafici

Stato di fatto

- 1 - Estratto di mappa
 - 2 - estratto di P.R.G.
 - 3 - Rilievo planaltimetrico ed opere di urbanizzazione esistenti
 - 4 - Profili del terreno
 - 5 - Destinazione d'uso delle aree
- Stato di progetto
- 6 - Planimetria di progetto P.E.E.P.
 - 7 - Pianta piano interrato e terreno
 - 8 - Pianta piano primo e sottotetto
 - 9 - Prospetti
 - 10 - Sezioni
 - 11 - Opere di urbanizzazione
 - 12 - Assonometria dell'intervento
 - 13 - Planimetria P.E.E.P. ridotta alla tavola di P.R.G.

Il Presidente
Michele Turco

Il Segretario
Alberto Perotti

20

Comune di Paesana (Cuneo)

L.R. 08/07/1999 n. 19 - Approvazione nuovo Regolamento Edilizio Comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della Legge Regionale 08.07.1999 n. 19

rende noto che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 03 marzo 2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata il Nuovo Regolamento Edilizio Comunale che risulta essere conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 n. 548-9691;

Paesana, 21 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Andrea Caporgno

21

Comune di Pinerolo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22/23 marzo 2005: "Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Pinerolo - Approvazione"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di controdedurre alle osservazioni presentate al Piano di Zonizzazione Acustica, nei modi e con le motivazioni riportate nel documento "Controdeduzioni alle osservazioni", che si approva e si allega alla presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) Di approvare il Piano di Zonizzazione Acustica, dando atto che detto piano è composto dagli elaborati redatti dai tecnici della Società Modulo Uno, modificati a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e di seguito indicati:

- Relazione descrittiva della proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale;
- Tavola 01 - carta acustica fase I - scala 1:5000;
- Tavola 02 - carta acustica fase II - scala 1:5000;
- Tavola 03 - carta acustica fase III - scale 1:15000/1:5000;
- Tavola 04 - carta acustica fase IV - scale 1:15000/1:5000.

3) Di dare atto che a pagina 1 del documento b.2 - Tabelle di zona del PRGC vigente si inserisce la seguente nota: "La classificazione acustica delle aree di cui alle tabelle seguenti può essere individuata consultando l'elaborato "Tavola 04 - carta acustica fase IV" del Piano di Zonizzazione Acustica".

4) Di dare atto che la deliberazione di approvazione, unitamente agli elaborati definitivi del Piano, sarà inviata alla Regione, alla Provincia e all'A.R.P.A. e sarà pubblicata sul BUR, come prescritto dall'art. 7 della L.R. 52/2000.

(omissis)

22

Comune di Rivalta di Torino (Torino)

Avviso Bando di concorso generale ai sensi della L.R. 28 marzo 1995, n. 46 e s.m. e i. per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di risulta al Comune di Rivalta di Torino

Il Sindaco

rende noto

Che il Comune di Rivalta di Torino ha indetto il "Bando Generale per l'assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" ai sensi della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e s.m. e i.

Il bando integrale di concorso è pubblicato sul sito del Comune di Rivalta di Torino all'indirizzo www.comune.rivalta.to.it

L'istanza dovrà essere presentata, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, dal 2 maggio c.a. e fino alle ore 12,00 del 10 giugno 2005 negli orari di apertura al pubblico, pena l'esclusione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Casa del Comune di Rivalta di Torino, Via Balma 5, telefono 011/9045570 o 011/90455171 nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00, mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 18,30.

Rivalta di Torino, 26 aprile 2005

Il Sindaco
Amalia Neirotti

23

Comune di San Gillio (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29.11.2004, esecutiva in data 22.01.2005, "Classificazione delle strade redatta a norma dell'Art.2 D.L. 30.04.92 n. 285, modificato ed integrato dal D.L. 10.09.93 n. 360. Approvazione"

(omissis)

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

* Di adottare la classificazione definitiva delle strade comunali del territorio così come prevista dalla documentazione presentata dal Geom. Re in data 22.04.04 prot. 2929 composta dagli elaborati sottoelencati:

* Tavola n. 1: planimetria con l'indicazione delle strade esterne al centro abitato;

* Tavola n. 2: planimetria con l'indicazione delle strade interne al centro abitato;

* Tavola n. 3: elenco e caratteristiche delle strade;

* Relazione tecnica.

* Inviare la presente deliberazione alla Regione Piemonte che provvederà alla pubblicazione sul BUR.

24

Comune di San Maurizio Canavese (Torino)

Avviso di deposito e pubblicazione di Piano Particolareggiato Residenziale relativo alle zone Br7* parte e Cr21* parte della prima variante al P.R.G.C.

Il Funzionario Responsabile

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 15.04.2005, con la quale è stato adottato il piano particolareggiato residenziale relativo alle zone Br7* parte e Cr21* parte della vigente prima variante al P.R.G.C.;

Vista la Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.;

rende noto

Che gli atti del Piano Particolareggiato medesimo, unitamente alla citata deliberazione consigliare sono depositati presso la Segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi e precisamente dal 05.05.2005 al 04.06.2005 durante i quali chiunque potrà prenderne liberamente visione con il seguente orario:

giorni feriali: dalle ore 9,00 alle ore 12,00

giorni festivi: dalle ore 11,00 alle ore 12,00;

e presentare nei successivi trenta giorni, e quindi entro il 04.07.2005, osservazioni e proposte nel pubblico interesse in duplice copia di cui una in carta legale.

Il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi dell'art. 40 comma primo, della citata Legge Regionale n. 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

San Maurizio Canavese, 27 aprile 2005

Il Funzionario Responsabile

Mauro Fiorio

25

Comune di San Mauro Torinese (Torino)

Bando pubblico per l'assegnazione di n. 20 posti fissi (n. 3 settore ortofrutta, n. 5 settore altri alimentari, n. 10 settore non alimentare, n. 2 produttori agricoli) presso il mercato settimanale del mercoledì' pomeriggio in zona Sant'Anna Pescatori di nuova istituzione

Il Dirigente del Settore

Vista la normativa nazionale e regionale in materia di commercio su area pubblica ed il vigente Regolamento dei mercati della città di San Mauro Torinese approvato

con deliberazione del Commissario straordinario n. 12 del 26/4/2001 e s.m.i.;

rende noto che:

Sono messe a bando n. 18 autorizzazioni amministrative per il commercio su area pubblica tipo A (n. 3 settore prodotti ortofrutticoli, n. 5 settore prodotti altri alimentari e n. 10 settore prodotti non alimentari) connesse ai posteggi in concessione decennale presso il mercato settimanale del mercoledì pomeriggio in zona Sant'Anna Pescatori, Piazza Vittime di Nassirya, istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20/04/2005.

Sono altresì messi a bando n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli.

1. caratteristiche dei posteggi.

settore ortofrutta: posteggi n. 16 - 17 - 18 - tutti di m. 7 x 4 (mq. 28),

settore altri alimentari: posteggi n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - tutti di m. 7 x 4 (mq. 28),

settore non alimentare: posteggi n. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -14-15- tutti di m. 7 x 4 (mq. 28).

2. Criteri per l'assegnazione.

Maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante al registro delle imprese, già registro ditte.

In caso di parità si seguiranno le priorità indicate dal titolo IV, capo II della D.G.R. 32-2642 del 2/4/2001.

3. Cause di esclusione dall'assegnazione.

Perdita o non possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti per l'accesso all'attività commerciale e per l'accesso all'attività nel settore alimentare (per le relative autorizzazioni) previsti dal decreto Legislativo n. 114/98.

4. Posteggi riservati ai produttori agricoli.

n. 2 posti da m. 5 x 4 (mq. 20).

5. Criteri per l'assegnazione ai produttori agricoli.

Nell'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, così come definiti nella Legge n. 59/1963 e dal Decreto Legislativo n. 228/2001, saranno seguite le presenti priorità:

o Aziende agricole aventi sede nel comune di San Mauro Torinese;

o Aziende iscritte nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi dei regolamenti CE 2092/91 e 1804/99, per la regione Piemonte;

o Minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola.

6. Contenuto delle domande.

In conformità col modello predisposto dal competente ufficio comunale.

7. Modalità di presentazione delle domande.

Esclusivamente tramite servizio postale mediante invio di raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte al seguente indirizzo:

Comune di San Mauro Torinese, ufficio commercio, Via Martiri della libertà' 150, 10099 San Mauro Torinese (TO).

Le istanze presentate in altri modi o inviate fuori termine non saranno ammesse e non daranno luogo ad alcuna priorità per il futuro.

Per informazioni e ritiro del modulo di richiesta, rivolgersi al servizio attività economiche e produttive (ufficio commercio) del comune di San Mauro Torinese, Via Martiri della Libertà 150, tel. 011 821.77.65/81/71 - fax 011 821.77.80, nei seguenti orari:

lunedì - 8.30 / 12.30 e 16.15 / 18.15;

mercoledì - 16.15 / 18.15;
venerdì - 8.30 / 12.30.

Il Dirigente
Stefano Maggio

26

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Decreto definitivo di esproprio n. 232 - realizzazione del Polo Integrato di Sviluppo e relative opere infrastrutturali

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Articolo 1

In favore del Comune di Settimo T.se è pronunciata l'espropriazione permanente e definitiva di parte delle aree necessarie per la realizzazione del Polo Integrato di Sviluppo e relative opere infrastrutturali.

Le aree interessate dal presente Decreto, site in strada Cebrosa sono censite a catasto come segue:

1. Fg. 11 - mapp. 139 (ex 32p) di mq 235 di proprietà: 100% Marciani Francesca omissis;

2. Fg. 14 - mapp. 16 (ex 16p) di mq. 14443 di proprietà: 27,58% Cogedil S.A.S di Martina & C - (omissis) - rappresentata dal socio accomandatario Martina rag. Francesco; 6,447% Pardo Pietro; 6,447% Bastillo Giuseppa; 9,70% Tucci Pierina; 9,877% Spateri Luigi; 9,877% Costa Caterina; 4,836% Costa Salvatore; 4,836% Iuliano Giuseppe; 10,20% Truglio Umberto; 10,20% Tucci Carla omissis;

3. Fg. 12 - mapp. 364 (ex 1p) di mq. 206 - mapp. 365 (ex 1p) di mq. 59 di proprietà: 1/4 DI Rienzo Carlo; 1/4 Fuiano Teresa; 1/4 Di Rienzo Alfonso; 1/4 Bianconcini Paola omissis;

4. Fg. 12 - mapp. 362 (ex 214p) di mq. 308,43 sup reale e di mq 297 sup. catastale - mapp. 363 (ex 214p) di mq. 85,02 sup reale e di mq 82 sup. catastale di proprietà: 100% Mussino Elena omissis;

5. Fg. 14 - mapp. 118 (ex 16p) di mq. 1068 di proprietà: 1/2 Bosio Antonio; 1/2 Casagrande Loredana omissis;

6. Fg. 11 - mapp. 174 di mq. 280 - mapp. 237 di mq. 422,70 sup. reale e di mq 472 sup. catastale - mapp. 241 di mq. 423,72 sup. reale e di mq 435 sup. catastale - mapp. 177 di mq. 315 di proprietà: 1/2 Vottero Aria Valentino; 1/2 Francesetti Teresa omissis;

Articolo 2

Il Comune di Settimo T.se provvederà, alla registrazione del presente decreto ed adempirà altresì a tutte le formalità necessarie affinché le vulture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobiliari così come disposta.

Articolo 3

Il presente decreto, sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali, e per estratto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Settimo Torinese, 14 aprile 2005

Il Dirigente
Piero Cena

27

Comune di Sauze d'Oulx (Torino)

Decreto di occupazione temporanea n. 2/2005

Il Comune di Sauze d'Oulx ha emanato in data 19 aprile 2005 il decreto di occupazione temporanea n. 2/2005 di occupazione per pubblica utilità delle aree site nel territorio comunale necessarie per la realizzazione del progetto di razionalizzazione ed adeguamento del sistema fognario ed acquedottistico nei Comuni di Oulx e Sauze d'Oulx - intervento n. 53 delle opere connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 - ed è stato nominato come tecnico incaricato per la compilazione dello stato di consistenza degli immobili, il Geom. Giuseppe Caffaro Rore dell'Ufficio Patrimonio Immobiliare della SMAT S.p.A. di Torino.

28

Comune di Sauze d'Oulx (Torino)

Decreto di occupazione temporanea n. 3/2005

Il Comune di Sauze d'Oulx ha emanato in data 19 aprile 2005 il decreto di occupazione temporanea n. 3/2005 di occupazione per pubblica utilità delle aree site nel territorio comunale necessarie per la realizzazione del progetto di realizzazione fognatura nera da Sauze d'Oulx all'impianto di depurazione in Frazione Gad - intervento n. 53 bis delle opere connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 - ed è stato nominato come tecnico incaricato per la compilazione dello stato di consistenza degli immobili, il Geom. Giuseppe Caffaro Rore dell'Ufficio Patrimonio Immobiliare della SMAT S.p.A. di Torino.

29

Comune di Vespolate (Novara)

Avviso pubblico per la copertura di nr. 12 posti in concessione decennale per mercato settimanale del martedì ferial

Sono richiesti:

- requisiti di spunta di partecipazione al mercato.
- iscrizione alla C.C.I.A.A.

Le domande dovranno pervenire all'Amministrazione entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U. della Regione Piemonte.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Vespolate al Responsabile di Servizio Sig. Pepe Giovanni al n. telefonico 0321882131 opz. 6.

Vespolate, 26 aprile 2005

Il Responsabile di Servizio
Giovanni Pepe

30

Comune di Villarbasce (Torino)

Ordinanza n. 6/2005. Opere per la realizzazione di un nuovo itinerario ciclabile per il collegamento delle Borgate con il Capoluogo. Progetto definitivo piste ciclabili, 1° lotto - Via Rosta - Via Casotto - Via Rocciamelone. Occupazione temporanea aree non soggette al procedimento espropriativo, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni

(omissis)

richiama

* I provvedimenti deliberativi assunti dal Comune di Villarbasse in merito alla approvazione del programma e progetto preliminare 1° lotto piste ciclabili per il collegamento delle Borgate con il Capoluogo, nonché in particolare la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 14/2/2005, relativa alla pronuncia sulle osservazioni pervenute ed alla approvazione del progetto definitivo piste ciclabili, 1° Lotto - Via Rosta - Via Casotto - Via Rocciamelone, quali opere dichiarate di pubblica utilità, per le quali l'avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza, per i motivi indicati nel medesimo atto deliberativo.

* Le indennità determinate in via provvisoria, ai sensi degli articoli 22 -bis e 40 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, considerate le vigenti tabelle dei valori agricoli approvati dalla Commissione Provinciale Espropri, per l'espropriazione delle specifiche aree occorrenti per la realizzazione delle menzionate opere, così come riportate nel proprio Decreto n. 1/2005 del 15/4/2005

ordina

Articolo 1 - In favore del Comune di Villarbasse e suoi aventi causa - Imprese aggiudicatrici dei lavori, è disposta ed autorizzata, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, l'occupazione temporanea delle specifiche aree non soggette al procedimento espropriativo, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti per la realizzazione delle opere in oggetto, come di seguito descritte:

* Catasto Terreni - Foglio 21 - mappale numero 276 parte di mq. 540. Immobile di proprietà omissis. Coltura praticata seminativo.

* Catasto Terreni - Foglio 22 - mappale numero 105 parte di mq. 40. Immobile di proprietà omissis. Coltura praticata bosco ceduo.

* Catasto Terreni - Foglio 22 - mappali: numero 104 parte di mq. 450; numero 103 parte di mq. 160. Immobili di proprietà omissis, omissis. Coltura praticata bosco ceduo per mappale n. 104 parte; seminativo per mappale n. 103 parte.

* Catasto Terreni - Foglio 22 - mappali: numero 156 parte di mq. 45; numero 158 parte di mq. 25. Immobile di proprietà omissis. Coltura praticata bosco ceduo, per mappale numero 156 parte; seminativo per mappale n. 158 parte.

* Catasto Terreni - Foglio 22 - mappali: numero 155 parte di mq. 330; numero 157 parte di mq. 1.270. Immobili di proprietà omissis, proprietario per 1/3; omissis, proprietaria per 1/3; omissis, proprietario per 1/3. Coltura praticata bosco ceduo per mappale n. 155 parte; seminativo per mappale n. 157 parte.

* Catasto Terreni - Foglio 22 - mappale numero 130 parte di mq. 10. Immobile di proprietà omissis, comproprietaria; omissis; omissis, comproprietario. Coltura praticata prato.

(omissis)

Articolo 2 - L'occupazione temporanea disposta con la presente Ordinanza, potrà essere protratta, a decorrere dalla data di immissione nel possesso, sino al 30/6/2006, da eseguirsi con le modalità appresso specificate.

(omissis)

Articolo 3 - La presente Ordinanza sarà notificata, a cura del Responsabile del procedimento, agli aventi diritto

con le forme degli atti processuali civili, e sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio del Comune di Villarbasse.

Articolo 4 - Avverso il contenuto del presente provvedimento, gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla notificazione del medesimo.

Ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è stato designato nella persona del Geometra Fabrizio Lussiana, presso l'Ufficio Espropriazioni del Comune di Villarbasse - Piazza Municipio n. 1.

Villarbasse, 15 aprile 2005

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni
Valentino Bartolomeo

31

Comune di Villarbasse (Torino)

Decreto n. 1/2005 - Opere per la realizzazione di un nuovo itinerario ciclabile per il collegamento delle Borgate con il Capoluogo. Progetto definitivo piste ciclabili, 1° lotto - Via Rosta - Via Casotto - Via Rocciamelone. Determinazione in via provvisoria indennità di espropriazione delle relative aree. Occupazione d'urgenza preordinata alla espropriazione delle medesime aree

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni

(omissis)

decreta

Articolo 1 - Sono richiamati i provvedimenti deliberativi assunti dal Comune di Villarbasse in merito alla approvazione del programma e progetto preliminare 1° lotto piste ciclabili per il collegamento delle Borgate con il Capoluogo, nonché in particolare la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 14/2/2005, relativa alla pronuncia sulle osservazioni pervenute ed alla approvazione del progetto definitivo piste ciclabili, 1° Lotto - Via Rosta - Via Casotto - Via Rocciamelone, quali opere dichiarate di pubblica utilità, per le quali l'avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza, per i motivi indicati in premessa..

Articolo 2 - Sono determinate in via provvisoria, ai sensi degli articoli 22 -bis e 40 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, e considerate le vigenti tabelle dei valori agricoli approvati dalla Commissione Provinciale Espropri, le seguenti indennità di espropriazione da corrispondersi dal Comune di Villarbasse in favore degli aventi diritto, per l'espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione delle menzionate opere, così come di seguito riportato:

* Catasto Terreni - Foglio 21 - mappali: numero 276 parte di mq. 400; numero 273 parte di mq. 200. Immobili di proprietà omissis.

Coltura praticata seminativo. Indennità di esproprio euro/mq. 1,667 x mq. 600 = euro 1000,20.

* Catasto Terreni - Foglio 21 - mappale numero 243 parte di mq. 412. Immobile di proprietà .omissis, proprietario per 1/3; .omissis, proprietaria per 1/3; .omissis, proprietario per 1/3.

Coltura praticata seminativo. Indennità di esproprio euro/mq. 1,667 x mq. 412 = euro 686,80.

* Catasto Terreni - Foglio 21 - mappale numero 241 parte di mq. 160. Immobile di proprietà .omissis.

Coltura praticata seminativo. Indennità di esproprio euro/mq. 1,667 x mq. 160 = euro 266,72.

* Catasto Terreni - Foglio 22 - mappale numero 105 parte di mq. 10. Immobile di proprietà .omissis.

Coltura praticata bosco ceduo. Indennità di esproprio euro/mq. 0,318 x mq. 10 = euro 3,18.

* Catasto Terreni - Foglio 22 - mappale numero 104 parte di mq. 295. Immobile di proprietà .omissis.

Coltura praticata bosco ceduo. Indennità di esproprio euro/mq. 0,318 x mq. 295 = euro 93,81.

* Catasto Terreni - Foglio 22 - mappale numero 156 parte di mq. 75. Immobile di proprietà .omissis.

Coltura praticata bosco ceduo. Indennità di esproprio euro/mq. 0,318 x mq. 75 = euro 23,85.

* Catasto Terreni - Foglio 22 - mappali: numero 155 parte di mq. 190; numero 157 parte di mq. 565. Immobili di proprietà .omissis, proprietario per 1/3; .omissis, proprietaria per 1/3; .omissis, proprietario per 1/3.

Coltura praticata bosco ceduo per mappale n. 155 parte; seminativo per mappale n. 157 parte. Indennità di esproprio euro/mq. 0,318 x mq. 190 = euro 60,42; euro/mq. 1,667 x mq. 565 = euro 941,85.

(omissis)

Articolo 3 - In favore del Comune di Villarbasse e suoi aventi causa - Imprese aggiudicatrici dei lavori, è disposta ed autorizzata, ai sensi dell'articolo 22 - bis del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, l'occupazione d'urgenza delle medesime aree soggette ad espropriazione ed occorrenti per la realizzazione delle menzionate opere, come contemplate nella planimetria come sopra già allegata al presente decreto.

(omissis)

Articolo 4 - Il presente Decreto sarà notificato, a cura del Responsabile del procedimento, agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili, e sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio del Comune di Villarbasse.

(omissis)

Articolo 5 - Avverso il contenuto del presente provvedimento, gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla notificazione del medesimo.

Ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è stato designato nella persona del Geometra Fabrizio Lussiana, presso l'Ufficio Espropriazioni del Comune di Villarbasse - Piazza Municipio n. 1.

Villarbasse, 15 aprile 2005

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni
Valentino Bartolomeo

32

Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

Ordinanza istruttoria n. 26/54820 del 26/04/2005 - Domanda (prot. n. Prot. n. 10470 del 26/01/2005) dell'Azienda Multiservizi Casalese S.P.A. per l'autorizzazione alla ricerca e variante (aumento di portata) nella concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso idropotabile in Comune di Casale Monferrato

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

Viste le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 117/3768 del 13/01/2005 di nomina del Dirigente responsabile della Direzione Tutela e valorizzazione ambientale, Protezione Civile - Dirigente Dott. Giuseppe Puccio;

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche";

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Vista la D.G.R. n. 102-45194 del 26/04/1995 confermata dalla D.G.R. n. 64-10753 del 22/07/1996;

Vista la L.R. 30/04/1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee";

Visto il D.Lgs. n. 152 dell'11/05/1999 e s.m.i. in materia di tutela delle acque;

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il Regolamento regionale recante la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimenti delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica", emanato con D.P.G.R. 05/03/2001 n. 4/R;

Vista la concessione preferenziale n. 3152 autorizzata, in via provvisoria, con D.D. n. 226/2722/ in data 03/03/2004;

Vista Domanda (prot. n. Prot. n. 10470 del 26/01/2005) corredata dagli elaborati tecnici, Dell'Azienda Multiservizi Casalese S.P.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee mediante la realizzazione di tre pozzi e variante (aumento di portata) nella concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso idropotabile:

pozzo 1: nella misura di 25 l/s, tramite la trivellazione di un pozzo della profondità massima di mt 200 dal piano campagna da eseguirsi su di un fondo di proprietà censito al N.C.T. del Comune di Casale Monferrato, al Foglio n. 8, Mappale 91;

pozzo 2: nella misura di 25 l/s, tramite la trivellazione di un pozzo della profondità massima di mt 200 dal piano campagna da eseguirsi su di un fondo di proprietà censito al N.C.T. del Comune di Casale Monferrato, al Foglio n. 8, Mappale 78;

pozzo 3: nella misura di 25 l/s, tramite la trivellazione di un pozzo della profondità massima di mt 200 dal piano campagna da eseguirsi su di un fondo di proprietà censito al N.C.T. del Comune di Casale Monferrato, al Foglio n. 9, Mappale 13;

Visto il silenzio assenso dell'Autorità di Bacino, tenuto conto della mancata trasmissione del nulla osta di competenza entro il termine di 40 giorni;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva - Torino n. 4383/16.4 del 24/03/2005;

Visto il parere dell'A.S.L. n. 21 - Casale Monferrato - n. 7457 del 24/02/2005;

Visto il parere dell'A.R.P.A. - Unità Operativa Territoriale Di Casale Monferrato - n. 43332/2005/SC07 del 08/04/2005;

ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 15 consecutivi a decorrere dal 29/04/2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all'Albo Pretorio del Comune di Casale Monferrato;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 20 giorni dall'inizio della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Ditta richiedente.

- all'A.R.P.A. - Unità operativa Territoriale di Casale Monferrato;

- all'A.S.L. n. 21 - Casale Monferrato - Servizio Igiene Pubblica;

- all'A.T.O. n. 2 - via San Cristoforo, 3 - Vercelli;

La visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 26/05/2005 alle ore 11,00 con ritrovo nel luogo in cui verrà esercitata la derivazione.

Il Comune di Casale Monferrato restituirà alla Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche - la presente ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del procedimento amministrativo è il p.i. Mario Gavazza, Responsabile del Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria.

Il Dirigente Responsabile
Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

33

Provincia di Asti - Servizio Promozione Sociale ed Economica

Determinazione del Dirigente n. 3255 del 13.4.2005. LL.RR. nn. 18/94 e 76/96. "Nordservizi Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l." con sede legale in Asti, Via XX Settembre n. 126 - cancellazione dalla sezione B dell'Albo delle cooperative sociali della Provincia di Asti

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, l'iscrizione dalla Sezione Provinciale di Asti dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B, della Cooperativa Sociale Nordservizi Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l., con sede legale in Asti, Via XX Settembre n. 126.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3) Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento ed ai destinatari ex art.3 comma 3 L.R.18/94, nonché alla Regione Piemonte.

4) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il Dirigente del Servizio

Promozione Sociale ed Economica

Angelo Borgogno

34

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n° 1318 in data 11 aprile 2005. Oggetto: D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 9 agosto 2000 della Ditta "F.lli Perissinotto S.n. c.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso civile, da un pozzo ubicato in Comune di Casapinta. Assenso. P.P. Casapinta 1

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 31 luglio 2004 dai Sig.ri Perissinotto Luigino, Perissinotto Andrea e Perissinotto Italo Paolo, in qualità di soci della Ditta, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R alla Ditta "F.lli Perissinotto S.n. c.", (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec medi 0,003 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 100, prelevati da un pozzo ubicato in Regione Campalvero del Comune di Casapinta, foglio n° 11, particella n° 64, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 107,45 previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo

sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 21 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

35

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n° 1319 in data 11 aprile 2005 - D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 9 agosto 2000 del "Acquedotto Consortile di Bugellio di Curino", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso potabile, da una sorgente ubicata in Comune di Curino. Assenso P.P. Curino 2

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20 luglio 2004 dal Sig. Lora Buzio Adriano, in qualità presidente dell'Acquedotto Consortile richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R all' "Acquedotto Consortile di Bugellio di Curino", (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi e medi 0,0216 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 678, da n° 1 sorgente ubicata in località Bidina del Comune di Curino, da adibire ad uso potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio

2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 106,03 previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 21 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

36

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n° 1320 in data 11 aprile 2005 - D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 3 luglio 2001 della Società "S.I.I. S.p.a.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, da n° 10 (dieci) sorgenti ubicate nei Comuni di Pettinengo e Curino, da adibire ad uso potabile. Assenso. P.P. Pettinengo 1/Curino 4

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20 luglio 2004 dal Dott. Ing. Alessandro Iacopino, in qualità di Direttore Generale della Società richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione

e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R alla Società "S.I.I. S.p.a.", (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi e medi 4,75 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 149.796 prelevati da n° 10 sorgenti, delle quali nove ubicate in località Vaglio del Comune di Pettinengo ed una ubicata in località Fontanin dei Ladri del Comune di Curino, da adibire ad uso potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 298,46 previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 21 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

37

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n° 1321 in data 11 aprile 2005

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 12 agosto 2004 dal Sig. Schirato Vanni, in qualità di Sindaco del Comune richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di rettificare le portate prelevate indicate nell'art. 1 dello stesso disciplinare modificandole in 0,7 l/sec laddove indicata 0,5 per quanto riguarda la portata max e in 0,069 l/sec laddove indicata 0,038 per quanto riguarda la portata media.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R al Comune di Portula, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,7 e medi 0,069 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 2.200, prelevati da una sorgente ubicata in località Solivo del Comune di Portula, foglio n° 15, particella n° 77, da adibire ad uso potabile.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 106,03 previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 21 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

38

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n° 1322 in data 11 aprile 2005 - D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 10 agosto 2000 della "Comunione Acqua Potabile di Strona", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso potabile, da n° 2 (due) sorgenti ubicate in Comune di Strona. Assenso P.P. Strona 8

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 agosto 2004 dal Sig. La Piana Ignazio, in qualità incaricato della gestione della Comunione per gli anni 2004 e 2005, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R alla "Comunione Acqua Potabile di Strona", la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi e medi 0,40 e medi 0,14 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 4.600, prelevati da n° 2 sorgenti ubicate in località Lamoglio/Pianetto del Comune di Strona, da adibire ad uso potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 298,46 previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario ri-

chiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

39

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n° 1323 in data 11 aprile 2005. Oggetto: D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 6 febbraio 2002 del Comune di Tavigliano, di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per uso civile, da una sorgente ubicata in Comune di Tavigliano. Assenso. P.P. Tavigliano 1

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 19 agosto 2004 da Fornero Rag. Irene, in qualità di Sindaco del Comune richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R al Comune di Tavigliano, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,083 e medi 0,0006 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 20, prelevati da una sorgente ubicata in località Montà del Comune di Tavigliano, foglio n° 6, particella n° 111 del Comune di Biella, da adibire ad uso civile.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 107,45 previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e

pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella 21 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

40

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n° 1324 in data 11 aprile 2005. Oggetto: D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanza in data 24 luglio 2000 della Ditta "Lanificio Fratelli Garlanda S.p.a.", di concessione preferenziale di derivazione d'acqua, da n° 2 (due) sorgenti e n° 1 (uno) pozzo, ubicati in Comune di Valle Mosso, da adibire ad uso civile. Assenso. P.P. Vallemosso 7-8

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 26 luglio 2004 dal Sig. Negri Paolo, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della Ditta richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R alla Ditta "Lanificio Fratelli Garlanda S.p.a.", (omissis), la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 2,6 e medi 0,16 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 5.000, prelevati da un n° 2 sorgenti e n° 1 pozzo, ubicati in località Falcero del Comune di Valle Mosso, da adibire ad uso civile.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 107,45 previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima

della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenze.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 21 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

41

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n° 1325 in data 11 aprile 2005

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 9 settembre 2004 dai Sigg.ri Gaudino Rita, Camatel Roberto, Laloux Claude Michel e Ventura Noemi Francesca, in qualità di richiedenti, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente, e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R ai Sigg.ri Gaudino Rita, Camatel Roberto, Laloux Claude Michel e Ventura Noemi Francesca, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi e medi 0,0417 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 1.315, prelevati da una sorgente ubicata in località Regione Bino del Comune di Valle San Nicolao, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30, successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 107,45 previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gen-

naio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di rettificare l'importo della cauzione dovuta, secondo l'articolo 10 del disciplinare di concessione, in Euro 52,18 laddove indicata in Euro 52,88.

Di dare atto che la presente concessione è accordata in solido ai richiedenti di cui al punto 1, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi. Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso. Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente. Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 21 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

42

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n° 1326 in data 11 aprile 2005

(omissis)

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 7 settembre 2004 dai Sigg.ri Gaudino Rita, Camatel Roberto, Camatel Daniela, Monteferrario Cinzia, Gaudino Rosita, Ramasco Bertolen Adriana, Barco Romano, Milesi Adriano e Di Pinto Elisa, in qualità di richiedenti, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di prendere atto della rinuncia all'ottenimento della concessione del Sig. Savini Cesare e del decesso della Sig.ra Ravella Maria.

Di rettificare l'importo della cauzione dovuta secondo l'art. 10 del disciplinare di concessione in Euro 52,18 laddove indicata in Euro 52,88.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R ai Sigg.ri Gaudino Rita, Camatel Roberto, Camatel Daniela, Monteferrario Cinzia, Gaudino Rosita, Ramasco Bertolen Adriana, Barco Romano, Milesi Adriano e Di Pinto Elisa la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,066 d'acqua, per un totale di metri cubi annui 2.102, prelevati da una sorgente ubicata in Comune di Valle San Nicolao, da adibire ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per anni 30, successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 107,45 previsti per l'anno solare 2005, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004, n° 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento, nei modi e nelle forme stabilite dagli articoli 8 e 30 stesso.

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza.

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.

(omissis)

Biella, 21 aprile 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

43

Provincia di Cuneo

Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Concessione di di sub-derivazione dal fiume Stura di Demonte, dal torrente Gesso e dal Nuovo Canale di Bene, tramite il canale Sarmassa in comune di Benevagienna ad uso energetico

Provincia di Cuneo (omissis) 18.4.2005 n. 169 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche

- (omissis) determina (omissis) 2. di assentire al Consorzio di irrigazione Canale Sarmassa con sede in Cherasco via Beato Amedeo n. 6, (omissis), la concessione precaria di sub-derivare dal fiume Stura di Demonte, dal torrente Gesso e dal Nuovo Canale di Bene, tramite il canale Sarmassa in comune di Benevagienna, la portata di moduli massimi 11,28e medi 6,50 per produrre sul salto di metri 133,27 la potenza nominale di 850 kw corrispondente alla potenza nominale media annua di 496 kw;

3. di dare atto che il presente provvedimento viene rilasciato con riserva di rinviare il rilascio della concessione definitiva al contestuale rinnovo della grande derivazione irrigua in capo al Consorzio richiedente, e con riserva di rideterminare la portata concessa (e conseguentemente la potenza nominale) quando, in vigore del Piano di Tutela delle Acque, sarà definita la regola operativa del rilascio del deflusso minimo vitale nel torrente Gesso, a valle della presa del canale principale da cui si diramano i canali Maestra e Sarmassa; in tal caso il Consorzio concessionario, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d. lgs. 11.5.1999 n. 152, non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone e sovraccanone di concessione; (omissis)

Estratto Disciplinare 14.4.2005: Art. 10 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il Consorzio concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del canale Sarmassa in dipendenza della concessa sub-derivazione.

Il Consorzio concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Cuneo, 26 aprile 2005

Il Responsabile
Germano Tonello

44

Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 173 del 17 marzo 2005. Progetto di ristrutturazione azienda agricola ad indirizzo zootecnico con trasformazione capannoni avicoli-suinicoli in suinicolo, da realizzare nel Comune di Villafalletto (CN). Proponente: Azienda Agricola Culasso F.lli Mauro e Giuseppe s.s., Via La Prata 6, Villafalletto. Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

In conclusione,

alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze dei Servizi del 12.10.2004 e del 22.02.2005 emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto nel suo complesso e cioè per la conversione dell'esistente

azienda agricola mediante la trasformazione dei capannoni avicoli in suinicoli, nonché per la realizzazione delle opere connesse, in quanto l'attuazione e la gestione delle opere e degli interventi così come proposti conseguentemente alle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, appare compatibile con l'attuale qualità delle componenti ambientali coinvolte, non ne comporta una significativa alterazione ed inoltre prevede la riduzione delle tipologie dei capi allevati da avicoli e suini a soli suini.

Rispetto alle misure già previste dal proponente, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti che potranno interessare le componenti ambientali coinvolte dalla realizzazione e, soprattutto, dalla gestione dell'allevamento, è altresì emersa l'esigenza di subordinare la realizzazione dell'intervento proposto alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 12.10.2004 e del 22.02.2005, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di ristrutturazione azienda agricola ad indirizzo zootecnico con trasformazione capannoni avicoli-suinicoli in suinicoli ed opere connesse da realizzare nel Comune di Villafalletto, presentato dal Sig. Signor Culasso Giuseppe, in qualità di contitolare dell'Azienda Agricola "Culasso F.lli Mauro e Giuseppe s.s.", con sede in Villafalletto Via La Prata 6, in quanto la realizzazione e la gestione degli interventi di conversione aziendale così come proposti conseguentemente alle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, appare compatibile con l'attuale qualità delle componenti ambientali coinvolte, non ne comporta una significativa alterazione ed inoltre prevede la riduzione delle tipologie dei capi allevati da avicoli e suini a soli suini.

2. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti che potranno interessare le componenti ambientali coinvolte dalla realizzazione e dalla gestione dell'allevamento, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

* i box destinati al periodo di gestazione, risultano essere sottodimensionati rispetto al numero di scrofe gravide annue previste per cui occorre adeguarli;

* deve essere accuratamente gestita la fase dell'ingrasso;

* occorre attuare un adeguamento delle zone per lo svezzamento e l'ingrasso in quanto il tipo di allevamento a bande adottato in progetto consente di svezzare fino a 10/11 suini per scrofa;

* ogni box deve essere dotato di un abbeveratoio;

* ciascun capannone destinato all'allevamento deve essere dotato di un proprio locale infermeria di dimensioni pari al 5% della superficie del capannone stesso;

* i terreni destinati allo spandimento agronomico dei reflui zootecnici prodotti- non ricadendo in zona vulnerabile- devono essere ricalcolati secondo quanto previsto dalla D.G.R. del 30.12.1991 n. 48-12028;

* in sede di presentazione dell'istanza volta ad ottenere il permesso di costruire occorre presentare al Comune di Villafalletto gli elaborati grafici aggiornati con tutti gli adeguamenti e le modifiche derivanti dalle prescrizioni indicate.

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nel verbale della Conferenza dei Servizi del 22.02.2005, conservato agli atti dell'Ente e precisamente:

(omissis)

4. di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione allo spandimento dei reflui in agricoltura, ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e delle LL.RR. 13/90 e 48/93 a successivo, separato provvedimento del competente Ufficio provinciale, da assumere entro 30 gg. dalla data di presentazione, da parte del proponente, di istanza autorizzativa comprensiva del piano di spandimento e dei conteggi della superficie necessaria ad accogliere i liquami prodotti, secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 48-12028 del 30.12.1991;

5. di rinviare la formalizzazione del permesso di costruire ex D.P.R. 06.06.2001, n. 380, al relativo provvedimento di competenza del Comune di Villafalletto, da assumere entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento e previo adeguamento e previo adeguamento degli elaborati grafici alle modifiche derivanti dalle prescrizioni indicate al precedente punto 2;

6. di stabilire che al fine dell'espletamento delle funzioni di controllo previste dall'art. 8 c.2 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte, Via M. D'Azeglio 4, 12100 Cuneo;

7. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;

8. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

9. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

11. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

45

Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 187 del 24 marzo 2005. Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia, situata in località "Cascina Ciavoletti" del Comune di Savigliano (CN). Proponente: Antonella Bosio, in qualità di Legale Rappresentante della Asfalti Savigliano S.r.l., con sede

legale in Strada Benne 2/A, Savigliano. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze del sopralluogo e delle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell'intervento, così come proposto a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto gli interventi in progetto -viste le attuali condizioni ambientali del sito- non ne determineranno un significativo degrado né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio e nelle condizioni di rilascio del sito. Inoltre, dall'attuazione degli interventi di recupero ambientale paesaggistico e di riuso del sito così come proposti e nel rispetto delle prescrizioni sotto impartite sono attendibili -sia pure entro un arco temporale sufficientemente esteso- risultati positivi sotto l'aspetto del riequilibrio ecologico dell'area di intervento.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, è altresì emersa l'esigenza di subordinare la realizzazione dell'intervento proposto alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 01.03.2005, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia, situata in località "Cascina Ciavoletti" del Comune di Savigliano presentato da parte della Sig.ra Antonella Bosio, in qualità di Legale Rappresentante della Asfalti Savigliano S.r.l., con sede legale in Strada Benne 2/A, Savigliano, in quanto gli interventi in progetto - viste le attuali condizioni ambientali del sito - non ne determineranno un significativo degrado né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio. Inoltre, dall'attuazione degli interventi di recupero ambientale paesaggistico e di riuso del sito così come proposti e nel rispetto delle prescrizioni sotto impartite sono attendibili -sia pure entro un arco temporale sufficientemente esteso- risultati positivi sotto l'aspetto del riequilibrio ecologico dell'area di intervento.

2. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) lo scavo non potrà spingersi oltre la profondità di 8 m dal piano campagna -da intendersi come quota di approfondimento massimo-; prima del rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. dovranno es-

sere adeguati -sulla base della suddetta limitazione- i calcoli volumetrici e gli elaborati cartografici;

b) l'andamento degli scavi dovrà essere tale da consentire di raggiungere, in fase di recupero ambientale, una conformazione finale delle sponde il più possibile ad andamento curvilineo sinuoso, onde consentire un più facile inserimento del lago di cava nel contesto paesaggistico circostante come previsto nel progetto allegato all'istanza;

c) lungo tutto il perimetro degli scavi dovrà essere garantita una fascia di rivegetazione di 50 m.; prima del rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. dovranno essere adeguati -sulla base della suddetta prescrizione- gli elaborati cartografici rappresentativi dello stato finale di coltivazione e degli interventi di recupero ambientale;

d) dovranno essere eseguiti i monitoraggi relativi ai livelli freatici ed alla qualità delle acque; in particolare dovranno essere realizzati:

i. misure del livello freatico, con frequenza mensile in almeno due piezometri (eventualmente due pozzi irrigui ubicati nelle zone limitrofe), a monte e a valle dell'area di scavo, lungo la direzione di deflusso della falda, nel lago di cava e nel torrente;

ii. analisi della qualità delle acque del lago di cava e dei piezometri, con cadenza trimestrale, ricercando i seguenti indicatori pH, conducibilità, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo totale, COD, atrazine, coliformi totali e solventi clorurati;

iii. con frequenza trimestrale rilievo della temperatura dell'acqua del lago alla profondità di 30 cm dal pelo libero dell'acqua e profondità superiore a 2 m;

iv. campionamenti semestrali, in periodi limnologici significativi, finalizzati al controllo del grado di eutrofizzazione; i parametri da verificare sono i seguenti: (pH, ossigeno disciolto, conducibilità, temperatura, sodio e potassio, calcio e magnesio, cloruri e solfati, alcalinità totale, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo solubile e totale, coliformi totali, antiparassitari e metalli pesanti);

v. analisi biologiche, concernenti in 6 campionamenti durante il primo anno e successivamente 4 campionamenti annui sui popolamenti fitoplanctonici (densità e fitomassa delle specie presenti, clorofilla a e trasparenza) e zooplanctonici (densità e biomassa delle specie presenti); dette analisi dovranno essere effettuate in più stazioni del bacino e in differenti periodi stagionali significativi;

e) i risultati del piano di campionamento sopraindicato, corredati da opportuno commento dal punto di vista idrobiologico, in relazione alle vigenti normative, dovranno essere inviati agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi con frequenza semestrale;

f) in relazione alle immissioni di rumore, dovrà essere attuato il monitoraggio acustico in conformità con quanto indicato nelle integrazioni progettuali;

g) la progressione dei lavori di scavo e gli stati di avanzamento del bacino dovranno essere seguiti in stretta successione temporale dalla rivegetazione e dagli interventi di recupero ambientale delle aree di sponda che avranno raggiunto la profilatura finale definitiva;

h) sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto;

i) in considerazione del profondo rimaneggiamento determinato dall'asportazione e successiva ricollocazione del materiale che costituisce il substrato per l'insediamento della componente vegetale, entro 60 giorni dall'emanazione del giudizio di compatibilità ambientale e comunque prima dell'emissione del provvedimento di

autorizzazione comunale ai sensi della L.R. 69/78, dovrà essere inviato al Comune di Savigliano, alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche ed Energetiche - Servizio cave, alla Regione Piemonte Direzione Industria Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva una "Relazione agronomica di dettaglio", avente caratteristiche di progetto esecutivo, nella quale vengano specificate a livello operativo le tecniche che si intende adottare per rendere il materiale collocato consono all'insediamento dei vegetali. Nell'elaborato dovranno inoltre essere definiti e motivati i miscugli erbacei, le dosi e le tecniche, da utilizzarsi nelle diverse morfologie previste nel progetto di recupero ambientale. Analogamente si dovrà operare per il piano arboreo ed arbustivo e per la vegetazione delle rive. Per queste ultime dovranno essere individuate le misure tecniche generali da adottarsi per evitare fenomeni di eutrofizzazione;

j) nel corso delle operazioni di concimazione connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree previste in progetto, l'immissione di nitrato non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 9/R ai sensi del D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

k) l'impiego per usi diversi di eventuali quantitativi di terreno vegetale, eccedente le necessità di recupero ambientale, deve essere concordato con il Comune di Savigliano;

l) al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nel verbale della Conferenza dei Servizi del 01.03.2005, conservato agli atti dell'Ente e cioè:

(omissis)

4. di rinviare la formalizzazione dell'atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Savigliano, sede dell'intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, previa presentazione di una "Relazione agronomica di dettaglio" così come definita alla lettera h) delle prescrizioni al giudizio positivo di Compatibilità Ambientale e previo adeguamento degli elaborati di progetto alle prescrizioni di cui alle lettere a) e c) delle prescrizioni medesime;

5. di subordinare l'autorizzazione comunale di competenza del Comune di Savigliano ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 4) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

7. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto e, in particolare, per l'autorizzazione al recapito delle acque di scolo nel fosso colatore a lato della S.P. Savigliano-Villafalletto nonché per la realizzazione dell'accesso all'area di cava lungo la medesima S.P., del cui rilascio è titolare la Provincia di Cuneo - Settore Viabilità;

8. di stabilire che al fine dell'espletamento delle funzioni di controllo previste dall'art. 8 c.2 della L.R. 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell'ARPA Piemonte, Via M. D'Azeglio 4, 12100 Cuneo;

9. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data della presente deliberazione;

10. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

11. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

13. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

Allegati (omissis)

46

Provincia di Novara - III Settore - Tutela e sviluppo del Territorio - U.O. Tecnica a Tutela del Territorio

Domanda in data 14/07/2004 della Ditta Vivere nei Fiori di Vaccaro Graziella per autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 50,00 in Comune di Boca

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 14/07/2004 della Ditta Vivere nei Fiori di Vaccaro Graziella corredata dal progetto a firma dell' Ing. Carla Cerutti, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 50,00 in Comune di Boca nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n° 9 particella n° 698, nonché la successiva derivazione d'acqua (1,5 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso irriguo;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n° 5927 in data 04/10/2004;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n° 4206 in data 18/03/2005;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n° 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n° 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61) ;

ordina

La domanda in data 14/07/2004 della Ditta Vivere nei Fiori di Vaccaro Graziella sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore Tutela e Sviluppo del Territorio - C.so Cavour n° 2 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 05/05/2005 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 05/05/2005, all'Albo Pretorio del Comune di Boca e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - C.so Cavour n° 2 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 24/05/2005 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Boca sito in Via Unità Italia.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

47

Provincia di Torino - Area istruzione, formazione professionale, lavoro, solidarietà sociale

Bando relativo alla formazione dei lavoratori occupati - Anno 2005

Con Deliberazione n. 406-209494 è stato approvato il "Bando relativo alla Formazione dei Lavoratori Occupati - anno 2005". Detto bando è destinato a Imprese, Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzi di Imprese, Agenzie Formative, Comuni, Comunità Montane, Aziende Sanitarie Regionali e Camere di Commercio della provincia di Torino che intendono qualificare, riqualificare, aggiornare i propri lavoratori dipendenti.

Il Bando è disponibile sul sito internet www.provincia.torino.it oppure, in cartaceo, presso il Servizio Formazione Professionale Via Bertola 28 (IV piano, stanza 411) Tel.861.4640/4466 - Torino.

Le domande di contributi possono essere consegnate al succitato Servizio: Primo sportello: da lunedì 23 maggio a venerdì 27 maggio 2005;

Secondo sportello: da lunedì 28 novembre a venerdì 2 dicembre 2005

Orario lunedì - giovedì ore 9-12/14-16; venerdì ore 9-12.

48

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1-163481/2005 del 4-4-2005 - Codice univoco: TO-P-10123

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1-163481/2005 del 4-4-2005 - Codice univoco: TO-P-10123

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Saretto Enrico (omissis) con sede legale in Campiglione-Fenile, Via Cacherano 22, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo in Comune di Campiglione Fenile - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 1 n. 36 - in misura di litri/sec massimi 8 e medi 0,73 per complessivi metri cubi annui 11.500 ad uso agricolo senza restituzione da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 31-3-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 31-3-2005

(omissis)

49

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 2-164403/2005 del 4-4-2005 - Codice univoco: TO-P-10066

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 2-164403/2005 del 4-4-2005 - Codice univoco: TO-P-10066

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire ai Consorzi Irrigui Riuniti di Villafranca Piemonte, Ramo Bealerassa - Villa Aiga (omissis) con sede legale in Villafranca Piemonte Via Roma, 101 - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo in Comune di Villafranca Piemonte, località Battaglia - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 67 n. 61 in misura di litri/sec massimi 190 e medi 132 per complessivi metri cubi annui 2.050.347 ad uso agricolo da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 31-3-2005 relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. “{omissis}”

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 31-3-2005.

(omissis)

50

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 3-164430/2005 del 4-4-2005 - Codice univoco: TO-P-10124

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche; n. 3-164430/2005 del 4-4-2005 - Codice univoco: TO-P-10124

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria a Bodda Autotrasporti S.p.A. - (omissis) - con sede legale in Torino, Via Cesana 65, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo in falda freatica in Comune di Moncalieri - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 51 n. 32 - in misura di litri/sec massimi 14 e medi 0,00054 per complessivi metri cubi annui 17 ad uso antincendio, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell'art. 18 della L. 36/1994 all'uso igienico, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di autorizzare in sanatoria la Bodda Autotrasporti S.p.A. - (omissis) alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite la trivellazione e la costruzione di n. 1 (uno) pozzo alla profondità massima di metri 19 (diciannove) dal piano di campagna e con le caratteristiche descritte al punto 1 della presente D.D..

Ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, la presente autorizzazione in sanatoria viene accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

a) é fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di realizzare indispensabili accorgimenti al fine di evitare ogni possibile fonte d'inquinamento accidentale delle falde, nonché di infortunio/intrusione casuale, provvedendo alla sicura chiusura superficiale del manufatto. Ogni responsabilità, in qualsiasi momento, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo, é a carico del titolare;

b) la presente autorizzazione si intende valida soltanto nel limite di intercettazione delle acque di falda freatica;

3) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 31-3-2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

4) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

5) salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

7) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

9) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 31-3-2005" (omissis).

51

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Ordinanza n. P12506/2005 del 14 aprile 2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12506/2005 del 14 aprile 2005

“Vista la domanda n. sanatoria in data 5-12-2000 della Società Acque Potabili S.p.A. con sede legale a Torino, Corso Re Umberto 9 bis - (omissis) intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax: 5 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 2,14 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax); 67.500 metri cubi (mc); profondità massima: 128 metri; ad uso potabile.

Comune ove é ubicata l'opera di presa: San Secondo di Pinerolo. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e di cui al comma 1 dell'art. 17 del medesimo D.P.G.R., in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma 1 letta h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla “gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...”

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

ordina

la sopracitata domanda in sanatoria in data 5-12-2000 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio dei Comuni di San Secondo - di Pinerolo e Bricherasio. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno 31-5-2005 con ritrovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune di San Secondo di Pinerolo; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della U241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del proce-

dimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il dott. geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3, Torino; A.S.L. n. 10, Pinerolo; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di San Secondo di Pinerolo San Secondo di Pinerolo; Società richiedente: Società Acque Potabili S.p.A., Torino" (omissis)

Torino, 14 aprile 2005

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

52

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Ordinanza n. P12522/2005 del 14 aprile 2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003, n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12522/2005 del 14 aprile 2005.

Vista la domanda in data 7-12/2004 di Dana Borga Flavio (omissis) intesa ad ottenere concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite, pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 15 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 1,22 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 25.378 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 50 metri; ad uso irriguo ed antibrina senza restituzione; Comune ove é ubicata l'opera di presa: Cavour; Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 febbraio al 30 settembre; Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3. dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma 1 lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in data 7-12-2004 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni, consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Cavour. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno 31-5-2005 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di Cavour; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che

riguardino derivazioni tecnicamente Incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il dott. geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Cavour, Cavour; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Società richiedente: Sig. Dana Borga Flavio, (omissis).

(omissis)

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

53

Provincia del Verbano Cusio Ossola - Settore VII - Servizio Risorse Idriche

Ordinanza n. 45 del 26/04/2005

Il Dirigente

Vista la domanda in data 14/01/2005 con la quale la ditta Enel Produzione S.p.A. - Divisione G.E.M. - Unità di Business Idroelettrica di Domodossola (omissis) ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i., la pronuncia di compatibilità ambientale con contestuale domanda di avvio della procedura di Valutazione di incidenza, relativamente al progetto di grande derivazione d'acqua dal torrente Cairasca e dal rio Bondolero, nei Comuni di Trasquera, Varzo, Crodo, Baceno e Premia, ad uso produzione energia elettrica, con accumulo e regolazione nel serbatoio di Agaro, con le seguenti caratteristiche di prelievo: portata massima complessiva l/s 12.500 (Cairasca l/s 10.000 - Bondolero l/s 2.500); portata media annua complessiva l/s 2.070 (Cairasca l/s 1.770 - Bondolero l/s 300).

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., la suddetta domanda si configura quale variante a potenziamento degli impianti di Goglio-derivazione Agaro, Verampio e Crevola Toce III nonché a riduzione degli impianti di Varzo-derivazione Cairasca e Crevola Diveria, tutti di proprietà della ditta proponente, come di seguito specificato:

* Goglio-derivazione Agaro (portata massima l/s 5.100 anziché l/s 4.300; portata media annua l/s 2.539,5 anziché l/s 469,50; potenza media nominale kW 11.849,26 anziché kW 2.190,70);

* Verampio (portata massima invariata l/s 10.500; portata media annua l/s 4.560 anziché l/s 2.790; potenza media nominale kW 25.704,99 anziché kW 15.727);

* Crevola Toce III (portata massima invariata l/s 36.000; portata media annua l/s 15.470 anziché l/s 13.700; potenza media nominale kW 30.947,58 anziché kW 27.406,72);

* Varzo-derivazione Cairasca (portata massima invariata l/s 6.482; portata media annua l/s 960 anziché l/s

2.553; potenza media nominale kW 4.312,38 anziché kW 11.469);

* Crevola Diveria (portata massima invariata l/s 23.000; portata media annua l/s 9.358 anziché l/s 10.863; potenza media nominale kW 21.095,87 anziché kW 24.489).

Acquisiti i pareri di cui all'art. 10, commi 2 e 3 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., in senso favorevole.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.,

ordina

* il deposito della sopracitata domanda e del relativo progetto presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 05/05/2005, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

* l'affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 05/05/2005, all'Albo Pretorio dei Comuni di Trasquera, Varzo, Crodo, Baceno e Premia;

* la convocazione della visita locale di istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, per il giorno Giovedì 30/06/2005 alle ore 10:30 presso gli uffici della Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore, Via dell'Industria n. 25 - Verbania.

La presente ordinanza é pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nel sito Internet della Regione Piemonte alla sezione "Atti di altri Enti Annunci Legali e Avvisi"; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. della presente ordinanza.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 12 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale.

Si avverte inoltre che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia del VCO, l'ufficio interessato è il VII Settore - Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Pizzorini Fabrizio.

Il Dirigente
Proverbio Mauro

54

Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Risorse Territoriali n. 1405 del 01.04.2005

Il Dirigente Responsabile
(omissis)
determina

1) Di riconoscere, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, il subingresso della Società Basikdue S.p.A. con sede in Fraz. Materassi n. 22 del Comune di Bonvicino (CN) (omissis) alla titolarità della concessione di derivazione dal fiume Sesia di moduli medi 80 e massimi 105 d'acqua con opere di presa e di restituzione nel Comune di Varallo Sesia per produrre, attraverso il salto metri 18,37 la potenza nominale media di kW 1441 da trasformarsi in energia elettrica, assentita alla Società Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. con D.P.G.R. n. 1490 del 19.02.1985, D.G.R. n. 90-2961 del 21.12.1990 e D.G.P. n. 2176 del 11.02.1997

2) Di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte nel disciplinare di concessione n. 32365 di repertorio in data 29.11.1995 approvato con D.G.P. n. 2176 del 11.02.1997, nel disciplinare n. 6056 di repertorio in data 02.12.1983 regolante la concessione originaria di cui al D.P.G.R. n. 1490 del 19.02.1985, nonché nel disciplinare integrativo e modificativo n. 448 di repertorio in data 09.05.1989 approvato con D.G.P. n. 2176 del 11.02.1997;

3) Di imporre a carico della Ditta Basikdue S.p.A. l'onere dei canoni e sovracani di concessione rimasti eventualmente insoluti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ed al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per le rispettive competenze.

Il Dirigente Responsabile del Settore
Giorgetta J. Liardo

55

Regione Piemonte

Avviso - Pubblicazione ai sensi della D.G.R. 44-5084 del 14.01.2002.- Estrazione ed asportazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Pesio in Comune di Chiusa di Pesio (CN), presentato dalla Ditta Bertolotti s.a.s. con sede in Villanova Mondovì

Il Responsabile del Settore

Visto il progetto riguardante l'intervento di manutenzione mediante estrazione ed asportazione di materiale litoide dall'alveo del Torrente Pesio in Comune di Chiusa di Pesio (CN), presentato dalla Ditta Bertolotti s.a.s. con sede in Villanova Mondovì, via Roccaforte 16 ;

Considerato che l'intervento rientra nelle attività finalizzate agli interventi di manutenzione idraulica del torrente;

visto il R.D. n. 523 del 25/07/1904 art. 97, la legge n. 183/1989, la legge n. 37/1994, la Circolare 8/EDE Presidente G.R., il D.P.C.M. 24/05/2001, la D.G.R. 44-5084 del 14/01/2002

dispone

che gli elaborati del progetto in argomento siano depositati presso il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prendere visione dalle ore 9 alle 12 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Le eventuali osservazioni potranno essere presentate entro 15 gg. dalla data di pubblicazione, direttamente al Settore Decentrato OOPP e Difesa Assetto Idrogeologico, C.so Kennedy 7/bis 12100 Cuneo.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

56

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino

Concessione all'acquisizione di materiali litoidi dall'alveo del torrente Ripa nel Comune di Sauze di Cesana

Vista la D.G.R. n. 44-5084 del 14/1/2002 e s.m.i.

si rende noto

che la Ditta Ferraris S.n.c., (omissis) con sede in Cesana T.se - via Voyron 5, ha presentato al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, domanda in data 13.4.2005 per ottenere la concessione all'acquisizione di materiali litoidi dall'alveo del torrente Ripa nel comune di Sauze di Cesana per mc. 5.873,04.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'operazione di acquisizione richiesta, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - Via Belfiore 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/1/2002, le proprie osservazioni al Settore sopracitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Andrea Tealdi

57

Società per la Cremazione di Torino - Torino

Convocazione di Assemblea

Ai sensi degli articoli 11 e 13 dello Statuto Sociale, i Soci della Società per la Cremazione di Torino sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione il giorno 20 maggio 2005 alle ore 20 presso la Sala Incontri della Società, in Torino - C.so Turati 11 c - 7° piano, e in seconda convocazione alle ore 14,30 di giovedì 26 maggio 2005 in Torino presso il Centro Congressi "Torino Incontra" - Sala Einaudi - Via Nino Costa 8 (vicino P.zza Valdo Fusi)

Ore 13,45-14,30 Registrazione presenze Soci

Ore 14,30: Inizio lavori assembleari per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

I Parte

1) Nomina del Segretario dell'Assemblea e di due Scrutatori e modalità svolgimento Assemblea.

2) - Relazione del Presidente.

- Intervento del prof. Adriano Favole dell'Università di Torino sul tema: "Cremazione e dispersione delle ceneri".

II Parte

3) Bilancio dell'esercizio 2004. Relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale.

4) Conto Economico di previsione esercizio 2005.

5) Nomina dei 4 Consiglieri e dei 3 componenti il Collegio Sindacale, per compiuto mandato.

Il Bilancio dell'esercizio 2004 è consultabile dai Signori Soci, presso la Società per la Cremazione, Corso Turati 11 C, dalle ore 9 alle ore 12, dal 5 maggio al giorno precedente l'Assemblea.

Il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio per mezzo di delega (art.11 dello Statuto Sociale).

Torino, 5 maggio 2005

Il Presidente
Piero Ruspini

58

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Altavilla Monferrato (Alessandria)

Proposta di Classificazione Acustica del territorio comunale - Avvio procedura di approvazione

Con Deliberazione C.C. 04 del 23.03.2005 è stata avviata la procedura di approvazione della Classificazione Acustica del territorio comunale.

I relativi elaborati tecnici sono depositati presso l'ufficio tecnico comunale e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio per 30 giorni a decorrere dal 08/04/2005.

Chiunque può prenderne visione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 52/2000, entro i successivi 60 giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune ed alla Provincia proposte ed osservazioni.

Tutte le proposte ed osservazioni dovranno essere formulate per iscritto e depositate al protocollo generale.

Il Responsabile del Procedimento
Andrea Cantamessa

59

Comune di Carmagnola (Torino)

Avviso di avvio della procedura di approvazione piano di zonizzazione acustica L.R. n. 52/2000

Si rende noto che con deliberazione C.C. n. 46 in data 14.4.2005 il Comune di Carmagnola ha adottato ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 52/2000 la proposta di Piano di zonizzazione acustica.

Gli atti e gli elaborati relativi unitamente alla suddetta deliberazione sono depositati per la consultazione da parte del pubblico, presso l'Ufficio Ambiente del Comune e pubblicati all'albo Pretorio Comunale per giorni trenta consecutivi decorrenti dal 5.5.2005 al 3.6.2005.

Nei successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune e alla Provincia di Tonno proposte e osservazioni.

Carmagnola, 27 aprile 2005

La Dirigente Responsabile
M. Beravalle

Comune di Formigliana (Vercelli)

Avviso di pubblicazione e deposito della proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale di Formigliana (legge 447/1995 e l.r. 52/2000)

Il Sindaco
rende noto

che il Comune di Formigliana (VC) ha avviato la procedura di classificazione acustica del territorio comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7/3/2005, contenente la proposta di zonizzazione acustica.

Tale proposta è disponibile all'esame del pubblico presso l'ufficio segreteria comunale dal 20.4.2005 al 19.5.2005 dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Entro i successivi sessanta giorni, e cioè dal 20.5.2005 al 18.7.2005 ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Formigliana ed alla Provincia di Vercelli osservazioni e proposte.

Formigliana, 20 aprile 2005

Il Sindaco
Antonio Ruffino

Provincia di Asti - Assessorato Ambiente - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di centro residenziale "Valdeperno" (Comuni di Asti e Settime) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 19.04.05, la Ditta Golf Feudo di Settime s.r.l., con sede legale a Brescia (BS) - via Monte Suello, 18 - (omissis), ha depositato presso l'Ufficio Deposito della Provincia di Asti - piazza Alfieri, 33 - 14100 Asti, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di centro residenziale "Valdeperno" - categoria progettuale n. 46 - Allegato B2.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti provinciale - piazza Alfieri, 33 - Asti, dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio di deposito progetti provinciale, Piazza Alfieri 33, in Asti nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il dott. Oreste Meschia - Tel. 0141.433.208 - Dirigente del Settore Ambiente; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il dott. Angelo Rossi - Tel. 0141.433305 - e-mail:rossia@provincia.asti.it, responsabile dell'Ufficio di deposito progetti.

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90. Procedimento: Sig. Mattalia Bruno - Rea-

lizzazione difesa spondale lungo il Torrente Grana in comune di Bagnolo Piemonte

Data di avvio: 07/03/2005

N° di protocollo dell'istanza: 11895.

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. W. Bessone

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex L.R. 27/94 - Comune di Verzuolo - Lavori di riqualificazione del centro urbano via Castello - 3° Lotto - Realizzazione muri di difesa spondale - Rio Bealerasso

Data di avvio: 14/4/2005

N° di protocollo dell'istanza: 19408

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. Gl. Comba

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico: C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Procedimento: Bertolotti S.a.s.- Estrazione ed asportazione materiali litoidi dall'alveo del T. Pesio in comune di Chiusa Pesio

Data di avvio : 29/03/2005

N° di protocollo dell'istanza : 15890

Termine massimo per la conclusione del procedimento : gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Dott.G. Garnerone - Ing. Rivero

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti : Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex L.R. 27/94 - Procedimento: Società E.M.T. S.n.c. - Estrazione di materiali litoidi presenti nell'alveo del F. Tanaro loc. Cherpore in comune di Govone

Data di avvio : 12/04/2005

N°di protocollo dell'istanza : 18920

Termine massimo per la conclusione del procedimento : gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Dott.G. Garnerone

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti : Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex L.R. 27/94 - Procedimento: Richiesta di nulla osta per un attraversamento con linea aerea a 0.380/0.200 kv del Torrente Grana di Bagnolo nel Comune di Bagnolo Piemonte

Data di avvio : 24/03/2005

N°di protocollo dell'istanza : 15545/25.6

Termine massimo per la conclusione del procedimento : gg. 120

Dirigente responsabile del procedimento Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti : Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Progetto denominato "Nodo di Novara - Eliminazione interferenza tra la linea Novara - Mortara e la linea Torino - Milano, nonché adeguamento della radice est in stazione di Novara" presentato da R.F.I. S.p.A.. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10 della L. R. n. 40/1998 e s.m.i..

In data 07.04.2005, l'ing. Francesco Bocchimuzzo, in qualità di responsabile del procedimento per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con sede in Torino presso Direzione Compartimentale Infrastruttura R.F.I., via Sacchi n. 1, con nota prot. n. 5064, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 40/1998 e s.m.i. copia degli elaborati relativi al progetto "Nodo di Novara - Eliminazione interferenza tra la linea Novara - Mortara e la linea Torino - Milano, nonché adeguamento della radice est in stazione di Novara" allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 40/1998 e s.m.i..

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura: 10.00 - 12.30), per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Il procedimento amministrativo di verifica di VIA dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato; trascorso tale termine il progetto, in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione di impatto ambientale.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento designato con D.D. n. 196/26.00 del 22.04.2005 è l'Ing. Enzo Gino, Responsabile ex art. 12 L.R. n. 51/97 di una struttura flessibile nell'ambito della Direzione Trasporti (tel. 011/4324630); inoltre per informazioni sullo stato della pratica è possibile rivolgersi al funzionario istruttore, ing. Andrea Carpi (tel. 011/4324357).

Il Responsabile del Procedimento
Enzo Gino

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto di "Sistema dei trasporti - Parcheggi di Oulx" nel Comune di Oulx (TO). Fase definitiva. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della L.R. n. 27 del 1994

In data 27.04.2005, con nota prot. n. 4992/26/2005, la Direzione Regionale Trasporti, situata in Via Belfiore n. 23, Torino, ha ricevuto da parte del Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, con sede in Torino, C.so Novara 96, copia degli elaborati relativi al progetto "Sistema dei trasporti - Parcheggi di Oulx" nel Comune di Oulx (TO) allegati alla domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9, commi 3-9, della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

Data di avvio del procedimento: 27.04.2005.

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Via Belfiore n. 23, Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30) per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, potranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci, già assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione Trasporti per le attività relative ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (tel. 011/4325768). Inoltre, per le informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'arch. Paolo Mancin (tel. 011/4325768).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Turinetti

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto di "Realizzazione del parcheggio in comune di Fenestrelle" nel comune di Fenestrelle (TO). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della L.R. n. 27 del 1994

In data 27.04.2005, con nota prot. n. 4991/26/2005, la Direzione Regionale Trasporti, situata in Via Belfiore n. 23, Torino, ha ricevuto da parte della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, con sede in Perosa Argentina (TO), via Roma n. 22, copia degli elaborati relativi al progetto "Realizzazione del parcheggio in comune di Fenestrelle" nel Comune di Fenestrelle (TO) allegati alla domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9, commi 3-9, della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

Data di avvio del procedimento: 27.04.2005

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Via Belfiore n. 23, Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30) per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, potranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Enzo Gino, Responsabile ex art. 12 L.R. 51/97 di una struttura flessibile nell'ambito della Direzione Trasporti (011/4324630).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Enzo Gino

Regione Piemonte - Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione

Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n.241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13). Ridefinizione dell'area di salvaguardia del pozzo ubicato nella Frazione Borgata, del Comune di Sestriere, gestito dall'ACEA di Pinerolo. Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni

Data di avvio: 02/05/2005

n. di protocollo dell'istanza: 3791 n. assegnato: 306

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P.Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Arch. Claudio Salanitro tel 011/4324548 e Geol. Stefano Lo Russo tel 011/4324049.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Arch. Claudio Salanitro e Geol. Stefano Lo Russo.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001, 2002, 2003 E 2004 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA



Sacra di San Michele

Abbazia singolare e imponente fondata prima dell'anno Mille, la Sacra di San Michele, che dalla vetta del Monte Pirchiriano domina lo stretto ingresso della Valle di Susa, è stata per secoli uno dei più attivi centri benedettini piemontesi. Per le testimonianze di spiritualità, d'arte e di cultura, nonché per la sua eccezionale collocazione e visibilità, nel 1994 la Sacra è stata riconosciuta, con legge regionale, quale monumento simbolo del Piemonte.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Salvio
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.